

# **COMPLIANCE AND RISK BASED APPROACH: IL CONTESTO REGOLAMENTARE**

a cura di

Raffaele Rossetti



# Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
  - Attività soggette a autorizzazione e attività consentite
  - Criterio della territorialità
  - Impatto dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari
2. Applicazione dei principi
  - Forme e modalità di promozione
  - One-to-one prospection
  - Offerta di nuovi servizi a clienti già esistenti con i quali è stato correttamente instaurato un precedente rapporto
  - Prestazione dei servizi
3. Come operare sul territorio italiano





## **Principi della regolamentazione dei mercati finanziari**



# Agenda

## 1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari

- **Introduzione**
  - **Definizione dei concetti di base dell'attività transfrontaliera**
  - Contesti regolamentari svizzeri ed europei di riferimento
  - Legge sui servizi finanziari
  - Regolamentazione della produzione e della distribuzione di prodotti finanziari - Documento di posizione FINMA Regole di distribuzione
  - LSF – LBVM – Altre







## Prassi FINMA

La FINMA considera che i **rischi giuridici e di reputazione collegati all'attività transfrontaliera** sono aumentati notevolmente **tanto da mettere in pericolo l'esistenza stessa degli istituti e destabilizzare sensibilmente l'economia nazionale**

(cfr. «Posizione della FINMA Rischi giuridici» del 22 ottobre 2010)

L'attuazione di questi requisiti di vigilanza riferiti alle operazioni transfrontaliere è un tema che viene affrontato sempre più spesso con gli assoggettati nell'ambito del processo di vigilanza. La posizione sostenuta dalla FINMA si rifletterà in futuro anche sulla sua **prassi in materia di «enforcement»**.

(cfr. Rapporto gestione FINMA 2010)



## Prassi FINMA

Fonti della prassi FINMA:

- Posizione della FINMA Rischi giuridici del 22 ottobre 2010
- Rapporto gestione FINMA 2010 «Aumento dei rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie»
- Rapporto gestione FINMA 2011 «Evoluzioni nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie»
- FAQ «Rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie»



## Prassi FINMA

Secondo la FINMA l'attività transfrontaliera nell'ambito dei servizi finanziari concerne:

- **l'attività "offshore" classica**
- **come anche l'attività "onshore" svolta per il tramite di filiali, succursali e simili**

Sono considerate come transfrontaliere sia le situazioni in cui gli intermediari finanziari con sede in Svizzera si occupano di clienti stranieri, sia le situazioni in cui i clienti stranieri all'estero sono assistiti tramite affiliate, succursali o affini di istituti finanziari svizzeri.



## Prassi FINMA

### Tipologie di rischio

Secondo la FINMA l'attività transfrontaliera ossia l'erogazione di prestazioni finanziarie transfrontaliere e l'offerta transfrontaliera di prodotti finanziari implica dei **rischi giuridici** e di **reputazione** secondo

- **l'ordinamento svizzero**, come anche
- quello **estero**.



## Prassi FINMA

### **Rilevanza della violazione di norme estere per il diritto svizzero prudenziale**

Secondo la FINMA, quantunque non previsto espressamente dalle singole leggi sulla vigilanza ad eccezione della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), a determinate condizioni, la **violazione della normativa estera** può **determinare una violazione del diritto svizzero prudenziale**.



## Prassi FINMA

### **Incompatibilità con il diritto prudenziale svizzero a seguito di violazioni del diritto estero**

La **violazione del diritto estero** può essere equiparata e considerata alla stregua di un'infrazione di norme del diritto prudenziale svizzero.

Secondo la FINMA l'inottemperanza di norme estere inficia i **requisiti di irreperibilità** ai sensi della normativa svizzera.

**Secondo la FINMA gli istituti soggetti alla sua vigilanza sono responsabili in tale contesto anche delle attività dei gestori patrimoniali indipendenti.**





## Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
    - Definizione dei concetti di base dell'attività transfrontaliera
    - Contesti regolamentari svizzeri ed europei di riferimento
      - Intersettoriale
        - **Legge sui servizi finanziari**
        - Infrastruttura dei mercati finanziari
        - Lotta al riciclaggio di denaro
        - Strategia di emersione del denaro non dichiarato
        - Vigilanza sulle società di audit
        - Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari



## Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
    - Definizione dei concetti di base dell'attività transfrontaliera
    - Contesti regolamentari svizzeri ed europei di riferimento
      - Banche
        - Averì non rivendicati
        - Allestimento dei conti
        - Leverage ratio
      - Assicurazioni
        - Vigilanza in ambito assicurativo
        - Contratti di assicurazione
      - Mercati
        - Investimenti collettivi di capitale





## Legge sui servizi finanziari

### Rapporto per l'audizione concernente il progetto «Legge sui servizi finanziari»

Il **28 marzo 2012** il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare, d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la FINMA, un progetto da porre in consultazione per una legge sui servizi finanziari.

Oltre al miglioramento della protezione dei clienti, il progetto prevede anche l'adeguamento e l'unificazione delle vigenti normative in materia di diritto dei mercati finanziari.



## Legge sui servizi finanziari

### Tempistica secondo l'amministrazione federale:

#### Consultazione

*Autorità:* Consiglio federale

*Forma:* procedura di consultazione scritta

«Oltre a migliorare la protezione dei clienti, la legge ha anche lo scopo di adeguare ed unificare le vigenti normative in materia di diritto dei mercati finanziari».

Avvio previsto: 04.2014

Termine previsto: 07.2014



## Legge sui servizi finanziari

### Campo di applicazione

- Documentazione sui prodotti
- Norme di comportamento
- Segmentazione della clientela

Contesti regolamentari svizzeri ed europei di riferimento



## Legge sui servizi finanziari

### Campo di applicazione

#### Documentazione sui prodotti

- Obbligo di pubblicazione del prospetto
- Schema predefinito
- Informazioni sui rischi associati al prodotto.
- Key Investor document (KID) per prodotti finanziari complessi con informazioni relative alle principali caratteristiche del prodotto, ai rischi e ai costi e deve consentire un confronto tra diversi prodotti finanziari.
- Prospetto e KID devono essere a disposizione dell'investitore al momento della decisione sull'investimento.
- **Prospetto e il KID devono essere sottoposti a un'autorità per il controllo formale**





## Legge sui servizi finanziari

### Campo di applicazione

#### Norme di comportamento

- Dovere d'informazione su contenuto, costi dei servizi, caratteristiche, costi e rischi associati ai prodotti offerti **prima di prestare il servizio finanziario**
- **Prima** di eseguire un'operazione i fornitori di servizi finanziari devono **informarsi su quali siano le conoscenze e l'esperienza** del proprio cliente in relazione all'operazione da eseguire. Se considerano l'operazione inappropriata, devono avvertire il cliente
- **Prima** di fornire una raccomandazione e nell'ambito della gestione patrimoniale i fornitori di servizi finanziari devono **valutare se una determinata operazione è adatta al cliente**



## Legge sui servizi finanziari

### Campo di applicazione

#### Norme di comportamento

- **Dovere di documentazione** circa entità e oggetto del servizio concordato e informazione su idoneità e adeguatezza dell'operazione
- **Dovere di rendicontazione** trasparente sulle prestazioni fornite
- Implementazione di misure per evitare conflitti di interesse
- Pubblicazione delle remunerazioni percepite da terzi e **ammissibilità** soltanto nella misura in cui sono **garantiti gli interessi dei clienti** e se la remunerazione contribuisce ad **accrescere la qualità del servizio**



## Legge sui servizi finanziari

### Campo di applicazione

#### Segmentazione della clientela - Distinzione tra clienti privati e clienti professionali

- Nel caso di **clienti professionali**, il fornitore di servizi finanziari **può dare per scontato** che essi dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per valutare i rischi che una transazione comporta
- I clienti professionali devono tuttavia avere la possibilità in qualsiasi momento di usufruire della tutela prevista per i clienti privati mediante una formula di **opting in**.
- I clienti privati con un determinato patrimonio e qualifiche tecniche sufficienti nel segmento del mercato considerato devono, per contro, avere la possibilità di rinunciare a una maggiore tutela mediante una formula di **opting out**.



## Legge sui servizi finanziari

### Indirizzi della LSF

#### Cerchia dei soggetti sottoposti a vigilanza

- **Vigilanza estesa sui gestori patrimoniali**
- Sostituzione dell'attuale obbligo di autorizzazione per distributori di investimenti collettivi di capitale
- Sostituzione dell'attuale obbligo di registrazione per intermediari assicurativi
- Soppressione degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS)



## Legge sui servizi finanziari

### Indirizzi della LSF

#### Documentazione sulle caratteristiche dei prodotti

- Obbligo di pubblicazione del prospetto per i valori mobiliari
- Prospetto «light»
- Documento con informazioni chiave per gli investitori (Key Investor document, KID) su prodotti finanziari complessi
- Obbligo di verifica e responsabilità



## Legge sui servizi finanziari

### Indirizzi della LSF

#### Comportamento e organizzazione dei fornitori di servizi finanziari

- Informazioni su fornitori di servizi finanziari, servizi e prodotti
- Verifica dell'adeguatezza e dell'idoneità
- Documentazione e rendiconto
- Obblighi di organizzazione
- Remunerazioni corrisposte da terzi



## Legge sui servizi finanziari

### Indirizzi della LSF

#### Formazione dei consulenti alla clientela

- Conoscenza delle norme di comportamento e conoscenze specialistiche
- Attestato di formazione
- Obbligo di aggiornamento
- Registro pubblico dei consulenti alla clientela



## Legge sui servizi finanziari

### Indirizzi della LSF

#### Tutela delle pretese di clienti privati

- Inversione dell'onere della prova per quanto riguarda l'osservanza delle norme di comportamento
- Ampliamento dell'istituto della mediazione
- Azioni collettive e altri strumenti della tutela giurisdizionale collettiva
- Altri provvedimenti esaminati per la tutela degli investitori



## Legge sui servizi finanziari

### Indirizzi della LSF

#### Tutela delle pretese di clienti privati - Ampliamento dell'istituto della mediazione

- Agli **ombudsman** dovrà essere assegnato anche un **ruolo di consulenza**, indipendentemente dalla forma che assumeranno.
- I clienti devono essere **informati in particolare circa le procedure e le probabilità di successo del loro caso**.
- Indipendenza dell'organo di consulenza dall'autorità di conciliazione vera e propria per non incorrere in una situazione di conflitti di interesse per prevenzione.



## Legge sui servizi finanziari

### Indirizzi della LSF

#### Tutela delle pretese di clienti privati - Altri provvedimenti esaminati per la tutela degli investitori

- Il 1° luglio 2012 è entrata in vigore la versione modificata dell'articolo 8 della **legge federale contro la concorrenza sleale**, la cui formulazione corrisponde ampiamente alla direttiva europea in materia
- Il legislatore ha introdotto un controllo esplicito del contenuto delle condizioni generali basandosi sull'esempio europeo



Introduzione alle attività cross-border  
Contesti regolamentari svizzeri ed europei di riferimento

# Legge sui servizi finanziari

## Indirizzi della LSF

### Attività transfrontaliera in Svizzera

- Norme di comportamento svizzere applicabili a fornitori esteri
- Obbligo di iscrizione a registro oppure obbligo di stabilirsi in Svizzera



# Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
    - Definizione dei concetti di base dell'attività transfrontaliera
    - Contesti regolamentari svizzeri ed europei di riferimento
      - Intersettoriale
        - Legge sui servizi finanziari
        - **Infrastruttura dei mercati finanziari**
        - Lotta al riciclaggio di denaro
        - Strategia di emersione del denaro non dichiarato
        - Vigilanza sulle società di audit
        - Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari







## Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

### Procedura di consultazione

Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché presso le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (legge sull'infrastruttura finanziaria; LInfFin).

La consultazione termina il **31 marzo 2014**.



## Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

### Indirizzi della LinFIN

Secondo il DFF:

- L'avamprogetto sottopone le infrastrutture del mercato finanziario e gli obblighi dei partecipanti al mercato a una **regolazione uniforme adeguata agli sviluppi del mercato e alla normativa internazionale**. In questo modo la stabilità e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.



## Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

### Indirizzi della LinfFIN

Secondo il DFF:

- La LInfFin introduce un disciplinamento organico per l'organizzazione e l'esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario. **Le disposizioni attualmente disseminate nella legge sulle borse, nella legge sulle banche e nella legge sulla Banca nazionale, saranno abrogate e sostituite da una normativa coerente, raccolta in un'unica legge e adeguata alle mutate condizioni del mercato e alle prescrizioni internazionali.** Per quanto riguarda le borse, la normativa corrisponde di principio all'attuale disciplinamento previsto nella legge sulle borse. In particolare, sarà mantenuto il vigente principio dell'autoregolazione, che in questo ambito ha dato buoni risultati.



## Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

### Indirizzi della LinfFIN

Secondo il DFF:

- In sostanza, si tratta di imporre anche in Svizzera, per il futuro, i tre obblighi cardine del commercio di derivati, ossia **l'obbligo di compensazione, l'obbligo di notifica e l'obbligo di riduzione dei rischi.**
- Per quanto riguarda l'obbligo di negoziare operazioni con derivati su una piazza borsistica (piattaforma), l'avamprogetto contempla già le necessarie basi legali, ma queste saranno poste in vigore soltanto quando l'obbligo di commercio su una piattaforma sarà stato introdotto anche negli Stati partner.



## Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

### Indirizzi della LInfFin

Secondo il DFF:

- Come le norme concernenti il commercio di derivati, le vigenti disposizioni sulla pubblicità delle partecipazioni, sulle offerte pubbliche di acquisto, sull'insider trading e sulla manipolazione del mercato valgono per tutti i partecipanti al mercato. A causa dello stretto nesso materiale, esse vengono tolte dalla legge sulle borse e trasposte senza sostanziali modifiche nella LInfFin.
- **Infine, l'avamprogetto introduce nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) un disciplinamento unitario dell'assistenza amministrativa in luogo delle disposizioni attuali, disseminate nelle varie leggi applicabili ai mercati finanziari.**



## Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

### Indirizzi della LInfFin

Secondo la FINMA:

- Per garantire la competitività della piazza finanziaria svizzera e rafforzare la stabilità finanziaria è necessario che la Svizzera attui nel modo più completo possibile e contestualmente ad altre piazze finanziarie gli impegni del G20 e le raccomandazioni del Financial Stability Board (FSB) sul commercio di derivati OTC.
- Inoltre, la regolamentazione concernente l'infrastruttura dei mercati finanziari deve essere adeguata agli standard internazionali.
- Mediante questo progetto legislativo, la Legge sulle banche prevede l'attribuzione alla FINMA della competenza di poter coinvolgere la società madre nel risanamento e nella liquidazione.





## Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
    - Definizione dei concetti di base dell'attività transfrontaliera
    - Contesti regolamentari svizzeri ed europei di riferimento
      - Intersettoriale
        - Legge sui servizi finanziari
        - Infrastruttura dei mercati finanziari
        - **Lotta al riciclaggio di denaro**
        - **Strategia di emersione del denaro non dichiarato**
        - **Vigilanza sulle società di audit**
        - **Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari**



## Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
    - Definizione dei concetti di base dell'attività transfrontaliera
    - Contesti regolamentari svizzeri ed europei di riferimento
      - **Banche**
        - **Averi non rivendicati**
        - **Allestimento dei conti**
        - **Leverage ratio**
      - **Assicurazioni**
        - **Vigilanza in ambito assicurativo**
        - **Contratti di assicurazione**
      - **Mercati**
        - **Investimenti collettivi di capitale**





## LRD: Raccomandazioni rivedute contro il riciclaggio di denaro – Obblighi di diligenza estesi

### Indirizzi

Secondo il Consiglio federale:

- In occasione della seduta del 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha licenziato due progetti da porre in consultazione. Da un lato si tratta di attuare le raccomandazioni internazionali rivedute per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- D'altro lato, attraverso obblighi di diligenza estesi, occorre impedire che intermediari finanziari in Svizzera accettino averi non tassati. Con questi progetti il Consiglio federale sottolinea l'importanza che attribuisce alla tutela dell'integrità della piazza finanziaria.
- Le due consultazioni sono terminate il 15 giugno 2013.



## LRD: Raccomandazioni rivedute contro il riciclaggio di denaro – Obblighi di diligenza estesi

### Indirizzi

Secondo il Consiglio federale:

- In occasione della seduta del 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha licenziato all'attenzione del Parlamento il messaggio sulla **nuova legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012**.
- Con questo progetto, che tiene conto dell'evoluzione della criminalità finanziaria internazionale, sarà possibile combattere in modo più efficace il riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale.







# Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
  - **Attività soggette a autorizzazione e attività consentite**
  - **Criterio della territorialità**
  - **Impatto dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari**
    - **L'approccio della FINMA alle dinamiche cross-border**
    - La FINMA nel contesto delle domande di assistenza da parte di autorità straniere
    - L'approccio del diritto straniero





## L'approccio della FINMA in ambito cross-border

### Posizione della FINMA Rischi giuridici del 22 ottobre 2010

La FINMA ritiene che l'attività transfrontaliera **può collidere con la normativa estera in particolare nell'ambito:**

- prudenziale
- fiscale
- penale
- civile
- commerciale



## L'approccio della FINMA in ambito cross-border

### Regole prudenziali

Assoggettamento alla normativa estera di:

- servizi finanziari che in Svizzera non sono soggetti ad autorizzazione (su tutte la gestione e la consulenza patrimoniale)
- prodotti che necessitano di autorizzazioni specifiche e particolari forme di pubblicazione (ad esempio in ambito assicurativo).



## L'approccio della FINMA in ambito cross-border

### Diritto fiscale e penale

Rischio dell'intermediario finanziario svizzero di essere considerato istigatore e/o complice anche se l'attività è svolta unicamente sul territorio svizzero.

L'intermediario finanziario o i suoi dipendenti possono essere accusati di complicità o di istigazione per reati fiscali commessi da clienti stranieri e perseguibili penalmente secondo le normative estere in casi estremi anche se l'attività è stata esercitata prevalentemente al di fuori del territorio dello Stato estero.



## L'approccio della FINMA in ambito cross-border

### Norme circa la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

Il diritto estero può prevedere l'obbligo di comunicare delle informazioni circa la clientela nei casi di reati fiscali o altri illeciti.

Il dovere di notifica/informazione verso le autorità straniere può porre l'intermediario finanziario in una situazione conflittuale e d'incompatibilità con le norme svizzere.



## L'approccio della FINMA in ambito cross-border

### Diritto civile

Le norme internazionali (ad esempio Convenzioni di Lugano e Roma) e nazionali sulla competenza dei tribunali e il diritto applicabile possono imporre il foro e il diritto applicabile estero a relazioni d'affari inizialmente rette dal diritto svizzero.

Esempio:

La clientela estera dell'intermediario finanziario svizzero ricade nella categoria dei «consumatori».



## L'approccio della FINMA in ambito cross-border

### Sanzioni commerciali estere

Su scala mondiale possono vigere delle restrizioni emanate da singoli Stati sugli scambi commerciali con Paesi «*blacklisted*».

Certe transazioni effettuate da intermediari finanziari svizzeri con persone o autorità di Stati terzi soggetti a sanzioni commerciali di altri Stati possono dunque essere vietate.



## L'approccio della FINMA in ambito cross-border

### Diritto penale

La FINMA comunica (nel 2010) che «chi in Svizzera amministra valori patrimoniali legati a un reato fiscale o chi gestisce valori patrimoniali, i cui proventi non vengono dichiarati, in generale non è perseguibile dal diritto penale elvetico».



## L'approccio della FINMA in ambito cross-border

### Diritto penale

La stessa FINMA constata **tuttavia** che il principio deve essere relativizzato:

- Prassi del Tribunale federale per reati concernenti la falsità nei documenti
- Standard OECD 26



## L'approccio della FINMA in ambito cross-border

### **Analisi**

La FINMA esige un'analisi dettagliata dei rischi giuridici e di reputazione degli intermediari finanziari con attività transfrontaliere.

### **Misure**

La FINMA suggerisce:

- Il riorientamento strategico
- Direttive interne e relativa Formazione
- Compliance ai sensi della Circ.-FINMA 10/01
- L'acquisto di manuali "Nazione" e
- La cooperazione tra intermediari finanziari e associazioni di categoria







# Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
  - Attività soggette a autorizzazione e attività consentite
  - Criterio della territorialità
  - Impatto dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari
    - L'approccio della FINMA alle dinamiche cross-border
    - **La FINMA nel contesto delle domande di assistenza da parte di autorità straniere**
    - L'approccio del diritto straniero





## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Obbligo d'informazione nei confronti della FINMA

«La disponibilità della FINMA a collaborare è riconosciuta su scala internazionale. Tuttavia, talune specificità del sistema svizzero che derivano necessariamente dalla procedura dei clienti, **ad esempio l'obbligo di comunicare loro la richiesta di informazioni e il rischio di alterazione delle prove che ne può risultare in singoli casi, suscitano critiche. La FINMA si impegna attivamente nella ricerca di soluzioni nell'ambito del diritto procedurale vigente**».

Cfr. Rapporto FINMA Agosto 2009 «Assistenza amministrativa internazionale nel settore borsistico».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Obbligo d'informazione nei confronti della FINMA

«Les établissements non soumis à la surveillance de la FINMA, comme par exemple **les gestionnaires de fortune indépendants** ou les investisseurs privés concernés, **sont également tenus de lui donner les renseignements lui permettant de fournir l'entraide administrative à une autorité étrangère requérante**.

Le Tribunal administratif fédéral l'a rappelé récemment: « [En] Suisse, la CFB [aujourd'hui FINMA] dispose d'un véritable droit à l'information vis-à-vis de toutes les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance (art. 35 al. 2 LBVM). **Elle peut également requérir des informations de la part d'entités non assujetties à autorisation** (Sansonezzi, op. cit, p. 583 ; Althaus, PJA 1999, p. 943-944 ; cf. également décision du TF 2A.128/2001 du 20 mars 2001, publié in : Bulletin CFB 42/2002, p. 56 ss)».

Cfr. **Decisione B-2537/2008 del 10 luglio 2008**



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Obbligo d'informazione nei confronti della FINMA

« En effet, dans la mesure où la CFB est chargée de l'assistance administrative (art. 38 LBVM), il lui appartient de recueillir toutes les informations utiles à l'exécution de sa tâche. **Or, la LBVM a précisément pour but d'assurer non seulement la surveillance des bourses et des négociants, mais également la surveillance en général du commerce de valeurs mobilières** (cf. Lombardini, op. cit., p. 715 s. ; cf. art. 38 al. 2 lit. a LBVM).

**Par cette formulation plus large, la surveillance peut avoir pour objet les marchés en général. Aussi, toute personne qui intervient sur le marché est soumise à ce titre à la surveillance de la CFB et, par conséquent, à l'obligation de la renseigner** (cf. Nobel, Journée 1999 de droit bancaire et financier, p. 133 s.)».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Informazioni prudenziali vs. informazioni concernenti la clientela

« Une fois en possession des informations demandées, la FINMA distingue entre celles qui sont de nature prudentielle et celles qui sont relatives à des clients, dont la transmission implique l'application de la loi fédérale de procédure administrative (art. 38 al. 3 LBVM) ».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Informazioni prudenziali vs. informazioni concernenti la clientela

« Les informations qui ne concernent pas des clients (informations de nature prudentielle) ont trait au négociant en tant qu'institut, au commerce de valeurs mobilières pour son propre compte (nostro), à son organisation, ses organes ou ses collaborateurs. **Elles peuvent être transmises sans formalités à l'autorité requérante dans la mesure où les conditions légales de l'entraide administrative sont remplies** ».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Informazioni prudenziali vs. informazioni concernenti la clientela

« A titre d'exemple, la FINMA considère que les transactions effectuées par les établissements surveillés pour leur propre compte (nostro) sont des informations de nature prudentielle, **y compris les informations relatives aux collaborateurs qui sont intervenus dans les transactions pour compte propre de la banque** ».

« Sont également considérés comme prudentiels les renseignements relatifs aux **activités de personnes morales ou physiques qui exercent des activités non autorisées**, même si ces personnes sont clientes d'une banque ou d'un négociant en valeurs mobilières ».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Informazioni prudenziali vs. informazioni concernenti la clientela

« La CFB a ainsi, durant l'année 2008, fourni l'assistance administrative dans le cadre d'une enquête de la U.S. SEC et du U.S. DoJ (Department of Justice) pour violation par les collaborateurs de UBS du droit des valeurs mobilières et du droit pénal américains, ceci avec l'accord de l'Office fédéral de la justice (et celui de UBS). **Elle a transmis aux autorités américaines de nombreux documents concernant également des collaborateurs de UBS** (Rapport de gestion CFB 2008, p. 37ss) ».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Sospetto iniziale

«Dans le cadre de la coopération internationale, l'autorité requérant l'entraide doit exposer **un état de fait qui laisse apparaître un soupçon initial d'une possible violation des règles de marché**. Les parties qui s'opposent à l'entraide font souvent valoir l'insuffisance des indices avancés par l'autorité requérante, parfois en utilisant avec quelque facilité le terme de « fishing expedition ». Le **tribunal administratif fédéral** d'appel, conscient du fonctionnement des investigations dans le domaine des abus de marchés, **ne se montre pas exagérément exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon initial dès lors que l'autorité requérante se trouve en général au début de son enquête**. A ce stade, on ne saurait en effet exiger que l'état de fait ne souffre d'aucune lacune ou contradiction. Une telle exigence serait contraire aux buts de l'entraide administrative, dès lors qu'elle vise précisément à clarifier, au moyen des informations obtenues des autorités requises, les circonstances encore floues dans lesquelles les transactions ont été réalisées».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Sospetto iniziale

«Ainsi, selon la jurisprudence, la FINMA, en tant qu'autorité requise, **doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide, en particulier si les transactions concernées sont en relation temporelle avec un développement suspect du marché.** L'importance de l'évolution du cours ou du volume des transactions n'est en revanche pas relevant. En outre, le fait que la requête d'entraide ne porte pas sur un **volume** de transactions ou un **gain importants n'est pas de nature à éliminer l'existence du soupçon initial.** En outre, il ne constitue pas non plus une violation du principe de la proportionnalité».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Sunto

- La LBVM permette alla FINMA una sorveglianza generale del commercio di valori mobiliari
- Qualsiasi persona che interviene su tale mercato è pertanto soggetta all'obbligo d'informare
- La FINMA può chiedere informazioni anche a persone non soggette alla sua vigilanza
- In particolare i gestori patrimoniali indipendenti sono tenuti a fornire le informazioni alla FINMA che le permettono di rispondere alle domande internazionali di assistenza amministrativa
- I fatti non devono essere provati ma è sufficiente un sospetto iniziale



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di assistenza della FINMA a richieste della CONSOB

Caso 1 – Richiesta di assistenza amministrativa 2013

Fattispecie

«Dalla domanda di assistenza amministrativa internazionale risulta che la CONSOB sta conducendo un'indagine per verificare il **sospetto di prestazioni abusive di servizi di investimento da parte della vostra società ai sensi degli articoli 18,28 e 166 del Decreto Legislativo n.58/1998 (D. Lgs. Testo Unico delle Finanza)**».

Nel corso di attività ispettive condotte presso la succursale italiana di un'impresa di investimento estera abilitata ad operare in Italia, la CONSOB ha rinvenuto un certo numero di "procure speciali" a favore di una società svizzera rilasciate da investitori italiani.



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di assistenza della FINMA a richieste della CONSOB

Caso 1 – Richiesta di assistenza amministrativa 2013

Basi legali citate dalla FINMA

«Secondo l'art. 38 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 25 marzo 1995 (LBVM) la FINMA è l'autorità incaricata dell'esecuzione delle richieste di assistenza amministrativa internazionale. Così come confermato dal Tribunale federale la **CONSOB** (decisione del Tribunale federale 2A.371/2006 del 7 febbraio 2007, consid. 2.2) è membro dell'Organizzazione internazionale delle commissioni di valori mobiliari (OICV) e firmatario del Multilateral Memorandum of Understanding concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU) dell'OICV, **in modo che soddisfa le condizioni dell'art. 38 LBVM**. In particolare, le informazioni ottenute saranno utilizzate soltanto ai fini della vigilanza diretta sulle borse e sul commercio di valori mobiliari e trasmesse per altri fini ad altre autorità soltanto con il previo consenso della FINMA».





## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di assistenza della FINMA a richieste della CONSOB

Caso 1 – Richiesta di assistenza amministrativa 2013

Basi legali citate dalla FINMA

«Nell'ambito dell'assistenza amministrativa ad un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari le prescrizioni degli art. 14 e seg. della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), sono applicabili. In virtù di queste disposizioni e dell'art. 29 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA, RS 956.1), **la vostra società è pertanto tenuta a trasmettere alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione dell'assistenza amministrativa** (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale 8,2537|200B del 10 luglio 2008, consid. 6)».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di assistenza della FINMA a richieste della CONSOB

Caso 1 – Richiesta di assistenza amministrativa 2013

Domande della FINMA

- informazioni sui rapporti della società con i clienti della succursale italiana della XXXX, al fine di chiarire le **modalità di contatto e di sottoscrizione delle procure di gestione** (e di ogni altro ulteriore contratto avente ad oggetto servizi di investimento)
- informazione sull'eventuale **esistenza di altri soggetti di cui la società si avvale al fine di contattare cittadini italiani**
- chiarimenti sulle "gestioni patrimoniali" e i **servizi offerti dalla società al pubblico italiano**
- **indicazioni (nominativi, recapiti ecc.) sui soggetti resp. Partners** della società che effettivamente svolgono tali attività;
- informazioni circa la destinazione dei servizi (di investimento) al pubblico italiano (nomi- nativi, recapiti ecc.).





# Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
  - Attività soggette a autorizzazione e attività consentite
  - Criterio della territorialità
  - Impatto dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari
    - L'approccio della FINMA alle dinamiche cross-border
    - La FINMA nel contesto delle domande di assistenza da parte di autorità straniere
    - **L'approccio del diritto straniero**





## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di richieste della CONSOB

Caso 2 – Richiesta diretta della CONSOB 2011

Fattispecie

« Da informazioni a disposizione, è emerso che codesta Società

- **starebbe esercitando sul territorio italiano una non meglio specificata attività di intermediazione mobiliare;**
- in particolare, da documentazione acquisita, è risultato che la società , **mediante il conferimento da parte della clientela di apposita "Procura amministrativa limitata agli ordini di acquisto e vendita delle gestioni patrimoniali"**,
- acquisirebbe, tra le altre, la facoltà di "acquistare e vendere in contanti o a termine, a nome e per conto del committente, valori in tutti gli strumenti di investimento usuali per le banche (per es. azioni, obbligazioni, fondi ...) nonché strumenti derivati da essi e loro combinazioni ».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di richieste della CONSOB

Caso 2 – Richiesta diretta della CONSOB 2011

Basi legali italiane

«Al riguardo, si richiama l'attenzione sul fatto che in Italia la prestazione nei confronti del pubblico in via professionale dei servizi e attività di investimento di cui **all'art. 1, comma 5, del d. lgs. n. 58/98 (c.d. "TUF")** è riservata esclusivamente a determinati soggetti in possesso di prestabiliti requisiti e all'uopo debitamente autorizzati».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di richieste della CONSOB

Caso 2 – Richiesta diretta della CONSOB 2011

Basi legali italiane

« In particolare, configurano servizi di investimento ai sensi **dell'art. 1, comma 5, del TUF** i servizi di:

- negoziazione per conto proprio
- **esecuzione di ordini per conto dei clienti**
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- **gestione di portafogli**
- ricezione e trasmissione di ordini
- **consulenza in materia di investimenti**
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione ».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di richieste della CONSOB

Caso 2 – Richiesta diretta della CONSOB 2011

Basi legali italiane

« In proposito, appare opportuno rammentare che l'esercizio di servizi o attività di investimento, in via professionale e nei confronti del pubblico, da parte di **soggetti non autorizzati** ai sensi della disciplina vigente integra un illecito **punibile sia penalmente che amministrativamente** ».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di richieste della CONSOB

Caso 2 – Richiesta diretta della CONSOB 2011

Basi legali italiane

« Infatti, si configura il reato di "**abusivismo**" nell'ipotesi in cui un soggetto non abilitato ponga in essere un'attività per lo svolgimento della quale la normativa in vigore richieda la sussistenza di apposita e specifica autorizzazione ».

« In particolare, l'art. 166, comma 1, lett. a), b) e c) del d. lgs. n. 58/1998 punisce con la **reclusione da sei mesi a quattro anni** e con la **multa da euro duemilasesantasei a euro diecimilatrecentoventinove** chi, **non abilitato** ai sensi della normativa vigente, "svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio", "offre in Italia quote o azioni di OICR", ovvero "offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento" ».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di richieste della CONSOB

Caso 2 – Richiesta diretta della CONSOB 2011

Basi legali italiane

« Inoltre, la condotta di chiunque operi in assenza della necessaria abilitazione risulta **perseguibile anche in via amministrativa** per violazione dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, il quale riserva lo svolgimento in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento in capo a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa ad hoc (banche, Sim ed altre imprese di investimento) ».

« In particolare, l'art. 190, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantomila in capo a chiunque presti in Italia uno o più servizi/attività di investimento professionalmente e nei confronti del pubblico in **assenza delle necessarie autorizzazioni**" ».



## Domande di assistenza da parte di autorità straniera

### Casi concreti di richieste della CONSOB

Caso 2 – Richiesta diretta della CONSOB 2011

Domande

« Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, **si chiede di volere fornire informazioni circa le cautele e gli accorgimenti adottati o che si intendono adottare al fine di evitare il rischio di incorrere nell'esercizio abusivo di servizi o attività di investimento.**

Le suddette informazioni, anticipate via fax al numero: XXXXXXXX, dovranno essere trasmesse, **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente, al seguente indirizzo:

CONSOB  
Divisione Intermediari  
Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di Cambio  
Via Broletto, n.7  
20121Milano

unitamente **all'indicazione del soggetto** a cui potranno eventualmente essere richieste ulteriori notizie e/o chiarimenti ».





## **Applicazione dei principi**



# Agenda

1. Principi della regolamentazione dei mercati finanziari
  - Introduzione
  - Attività soggette a autorizzazione e attività consentite
  - Criterio della territorialità
  - Impatto dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari
2. **Applicazione dei principi**
  - **Forme e modalità di promozione**
    - **Regolamentazione della produzione e della distribuzione di prodotti finanziari**
    - **Documento di posizione FINMA Regole di distribuzione**
    - **Revisione della Circ. FINMA 09/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale**





## FINMA Regole di distribuzione

### Regole sui prodotti finanziari

1. **Obbligo di pubblicazione del prospetto** per tutti i prodotti finanziari standardizzati offerti in Svizzera schema predefinito, dati rilevanti sui produttori e sui prodotti stessi)
2. **Consegna preventiva** all'acquisto di prodotti finanziari composti, di una **descrizione del prodotto** che risponda ai criteri di concisione e trasparenza
3. L'obbligo di pubblicazione del prospetto e l'obbligo di allestimento della descrizione del prodotto vanno applicati in primo luogo ai **prodotti destinati ai clienti privati**.



## FINMA Regole di distribuzione

### Regole di condotta e di organizzazione per gli operatori finanziari

4. **Obbligo di informare** i clienti in merito alla loro attività e allo status dell'autorizzazione;
5. **Legittimazione** a definirsi indipendenti solo se nell'erogazione dei servizi ai propri clienti non si ricevono incentivi da terzi;
6. **Obbligo di illustrazione** ai clienti le caratteristiche, i rischi e i costi relativi al tipo di transazione da svolgere;
7. **Obbligo di consegna** della documentazione del prodotto;
8. **Obbligo di accertamento** prima di eseguire una transazione per un cliente privato, in merito alle esperienze e conoscenze di cui egli dispone in relazione alla tipologia di prodotto o al servizio in questione;



## FINMA Regole di distribuzione

**Regole di condotta** e di organizzazione per gli operatori finanziari

9. **Obbligo di valutare** se una transazione è **adeguata** al cliente
10. **Eccezione** per clienti privati della verifica dell'adeguatezza solo **per prodotti semplici**
11. **Obbligo di documentazione** dell'entità e la fattispecie del servizio concordato



## FINMA Regole di distribuzione

**Estensione della vigilanza**

12. **Obbligo di assoggettamento**
13. **Obbligo di esame** circa le conoscenze professionali
14. **Obbligo di protezione equivalente** di ogni attività transfrontaliera



## Regole quadro per la gestione patrimoniale

### Revisione della Circ. FINMA 09/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale

#### Motivazioni della FINMA

« A seguito delle sentenze del Tribunale federale in materia di gestione patrimoniale individuale e della revisione della Legge sugli investimenti collettivi si sono resi necessari determinati adeguamenti alla circolare. Ad essere interessati da tali modifiche sono stati in primis:

- il **dovere di informarsi (profilo di rischio del cliente)**
- l'**obbligo di informare (informazione in materia di rischio)**
- gli **obblighi di diligenza (aggiornamento del profilo di rischio)** e
- l'**obbligo di dichiarazione delle retrocessioni** ».



## Regole quadro per la gestione patrimoniale

### Revisione della Circ. FINMA 09/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale

#### Profilatura

« In base alle esperienze maturate e alle conoscenze dei clienti (nm. 23) deve essere stilato un **profilo di rischio che definisce la propensione al rischio e la capacità di rischio dei clienti** ».

« In base al profilo di rischio, la situazione patrimoniale e le restrizioni di investimento viene definita **insieme ai clienti la strategia di investimento** ».



## Regole quadro per la gestione patrimoniale

### Revisione della Circ. FINMA 09/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale

#### Obbligo di diligenza

« Il gestore patrimoniale **garantisce che gli investimenti concordino sempre con il profilo di rischio** e gli **obiettivi** di investimento nonché con le **restrizioni di investimento** ».

«Il gestore patrimoniale **verifica regolarmente** le strategie di investimento adottate e se il **profilo di rischio corrisponde ancora alla situazione attuale** dei clienti. Qualora si osservasse una discrepanza, i clienti devono essere informati e la constatazione deve essere fissata per iscritto. ».



## Regole quadro per la gestione patrimoniale

### Revisione della Circ. FINMA 09/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale

#### Obbligo di informazione

« Il gestore patrimoniale **informa** i propri clienti sui **rischi** connessi agli obiettivi, alle restrizioni e alle strategie di investimento concordate, considerando le esperienze maturate e le loro conoscenze in materia. Queste informazioni possono avvenire in maniera standardizzata ».





## Regole quadro per la gestione patrimoniale

### Revisione della Circ. FINMA 09/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale

#### Remunerazione

« Il **mandato di gestione patrimoniale stabilisce** a chi competono eventuali prestazioni che il gestore patrimoniale riceve da terzi in stretta relazione con l'incarico o nell'ambito dell'esecuzione dello stesso ».

« Il gestore patrimoniale **informa** i propri clienti sui **parametri di calcolo** e sulle **fasce delle prestazioni** che riceve o potrebbe ricevere da terzi. A tale proposito, effettua nel limite del possibile una **distinzione delle diverse categorie di prodotti** ».

« Ai propri clienti il gestore patrimoniale comunica inoltre, dietro loro richiesta, l'ammontare delle prestazioni di terzi già ricevute ».



## Regole quadro per la gestione patrimoniale

### MIFID - Test di adeguatezza e appropriatezza

La MIFID impone agli intermediari di effettuare dei test sulla natura del servizio di investimento offerto o richiesto dal cliente.

- Il **test di adeguatezza** va effettuato nel caso di prestazione del servizio di **consulenza finanziaria**. L'intermediario deve verificare che la consulenza fornita corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente al quale è rivolta e che sia adeguata alle sue risorse patrimoniali. Spetta all'intermediario raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere se le conoscenze e le esperienze del cliente sono sufficienti per una corretta valutazione della consulenza fornita.
- Il **test di appropriatezza** è previsto, invece, **per tutti gli altri servizi di investimento**. In questo caso, i criteri sono le informazioni e le esperienze di cui il cliente dispone riguardo allo specifico prodotto finanziario ed il livello generale di cultura finanziaria posseduta.



## Regole quadro per la gestione patrimoniale

### Revisione della Circ. FINMA 09/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale

«Modifiche del 30 maggio 2013 **entrate in vigore il 1° luglio 2013**:

- nuovi nm. 7.1, 7.2
- nm. modificati 3, 4, 16, 17, 23, 28, 30, 31, 33 ».

« Le organizzazioni del settore della gestione patrimoniale le cui regole di condotta sono riconosciute dalla FINMA come standard minimo devono adeguare le proprie regole di condotta entro il **31 dicembre 2013** ».



# **COMPLIANCE AND RISK BASED APPROACH: IL CONTESTO REGOLAMENTARE ITALIANO**

a cura di

Toni Atrigna



## **Principi in materia di regolamentazione bancaria e finanziaria: attività autorizzate e non**



### **Attività per le quali occorre richiedere una licenza (autorizzazione)**

- Creazione ex novo di una banca
- Stabilimento di una succursale in Italia (o tramite un tied agent – in Italia promotore finanziario)
- Operatività in Italia senza stabilimento di una succursale (in libera prestazione di servizi)



## Autorizzazione all'attività bancaria

- Art. 14 TUB:
  - Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
    - a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
    - b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
    - c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
    - d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;



## Autorizzazione all'attività bancaria

- c) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 [del TUB] abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 [del TUB] e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 [del TUB];
  - d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 [del TUB];
  - e) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
- Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.



## Creazione ex novo di una banca

- Normativa di riferimento:
  - Art. 14 TUB
  - Circolare 229/1999, titolo I, capitolo 1, sezioni VI, VII e VII
  - Circolare 263/2006, titolo I, capitolo 2 (aggiornamento al 29 aprile 2013)
  - Provvedimento di BI del 25 giugno 2008
- Iter:
  - Rilascio dell'autorizzazione da parte di BI, entro il termine (ordinatorio) di 180 gg lavorativi dalla ricezione della domanda
  - Tale termine può essere sospeso per ragioni istruttorie
- Condizioni:
  - Sia adottata la forma della SPA o srl
  - Sede legale e direzione generale in Italia
  - Capitale versato non di ammontare non inferiore a quello stabilito da BI (10 ml € per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva e 5 ml € per le banche di credito cooperativo)



## Creazione ex novo di una banca

- Venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo ed allo statuto
- I titolari di partecipazioni rilevanti (art. 19 TUB) abbiano i requisiti di onorabilità e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex 19 TUB
- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
- Non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza



## Stabilimento di una succursale da parte di una banca extra UE

- Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle dell'art. 14 comma 1, lettere b), c) ed e) del TUB. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
- Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.



## Stabilimento di una succursale da parte di una banca extra UE

- Normativa di riferimento:
  - Art. 14, comma 4 e art. 31 TUB
  - Circolare 229/1999, Titolo VII, capitolo 3, sezione II
  - Provvedimento di BI del 25 giugno 2008
- Iter
  - Necessaria autorizzazione rilasciata da BI, sentito il Ministero degli Affari esteri nel termine ordinario di 120 gg dalla ricezione della domanda (termine che può essere sospeso per esigenze istruttorie)
- Condizioni:
  - Capitale versato non di ammontare non inferiore a quello stabilito da BI
  - Venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo ed allo statuto





## Stabilimento di una succursale da parte di una banca extra UE

- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
- Si tiene conto anche della condizione di reciprocità
- BI tiene conto anche delle seguenti circostanze:
  - Esistenza nel Paese d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata
  - Esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero assenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la succursale



## Stabilimento di una succursale da parte di una banca extra UE

- Consenso preventivo dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività prescelte dalla banca da essa vigilata
- Attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario di appartenenza della banca



## Stabilimento senza succursali (LPS)

- Art. 16, comma 4 TUB: Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.



## Svolgimento dell'attività in regime di libera prestazione di servizi

- Normativa di riferimento:
  - Art. 16, comma 4 TUB
  - Circolare 229/1999, Titolo VII, capitolo 3, sezione V
  - Provvedimento di BI del 25 giugno 2008
- Iter:
  - Autorizzazione di BI rilasciata, sentita la Consob per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare, entro 120 gg dal ricevimento della domanda (termine che può essere sospeso per esigenze istruttorie)
- Condizioni:
  - La domanda di autorizzazione contiene l'attività che la banca estera si propone di svolgere e le modalità con le quali intende operare



## Criterio della territorialità



## Cosa si può fare in Italia

Oltre alle attività (soggette ad autorizzazione) appena descritte in Italia si può:

- Stabilire di un ufficio di rappresentanza
- Prestare il servizio di consulenza strategica
- Avvalersi della segnalazione di pregi da parte di una società fiduciaria



## Stabilimento di un ufficio di rappresentanza

- Normativa di riferimento
  - Circolare 229/1999, titolo VII, capitolo 3, sezione II,6
- Iter
  - Comunicazione alla filiale della BI nella cui provincia si intenda insediare l'ufficio: l'ufficio di rappresentanza inizia ad operare trascorsi 60 gg dalla ricezione della comunicazione da parte di BI (non prevista alcuna autorizzazione)
- Qualificazione dell'attività
  - Ufficio di rappresentanza definito come una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere un'attività promozionale e di studio dei mercati
  - Sede fissa su suolo italiano che svolga meramente ed esclusivamente funzioni promozionali e pubblicitarie, di raccolta informazioni, di ricerca scientifica o di mercato



## Consulenza strategica

- Normativa di riferimento
  - Art. 1 e 21 TUF
  - Art. 1 TUB
  - Regolamento Intermediari
- Qualificazione dell'attività
  - Assistenza specializzata per quanto concerne l'indebitamento aziendale
  - Attività di consulenza a società nella strutturazione di proposte di finanziamento da sottoporre a banche od altri finanziatori, comprese proposte relative all'emissione ed al collocamento del mercato dei titoli di debito
  - L'attività di informazione su aspetti tecnici, normativi e fiscali ed elaborazioni statistiche relativamente allo stato dell'economia dei mercati emergenti e non



## Consulenza strategica

- L'attività di informazione sulle caratteristiche degli strumenti e servizi di investimento e dei servizi accessori prestati da banche, nonché sulle caratteristiche di qualsiasi rapporto contrattuale a cui possono avere accesso enti o persone fisiche tramite banche, imprese di investimento, società assicurative o del credito in genere
- Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale, nonché in materia di finanza straordinaria
- Non rientra nel servizio di consulenza strategica l'attività di consulenza in materia di investimenti che è un servizio di investimento sottoposto a riserva di attività
- Le regole di condotta previste dal TUF per i servizi accessori sono applicabili solo ove vi sia un collegamento funzionale tra un servizio principale e l'attività accessoria



## Segnalazione di pregi

- Nella prassi sovente le banche svizzere si avvalgono di fiduciarie statiche di diritto italiano ai fini della segnalazione di pregi
- La segnalazione configura un'attività autonoma e non disciplinata da una specifica normativa primaria o secondaria nell'ordinamento italiano (in realtà la Consob, limitatamente ai servizi di investimento la qualifica «in negativo» in relazione all'attività di promotore finanziario
- Qualificazione dell'attività:
  - Mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario (nel caso di specie una banca svizzera)
  - Generica enunciazione dei pregi dell'intermediario, senza lo svolgimenti di alcuna attività promozionale o contrattuale, a favore della banca relativamente ai servizi dalla stessa prestati
  - Problema della remunerazione



## Cosa si può fare dalla Svizzera verso l'Italia

- Spostamento del consulente svizzero e offerta fuori sede
- Prestazione del servizio a distanza



## Spostamento del prestatore (consulente svizzero)

- La banca svizzera deve essere necessariamente autorizzata ad operare in Italia (con succursale o in libera prestazione) oppure, in alternativa, può essere stabilita una mera sede di rappresentanza:
  - Banca svizzera autorizzata con succursale in Italia:
    - Se servizio prestato all'interno della succursale: necessità di applicare le regole di condotta dovute per il servizio prestato
  - Banca svizzera autorizzata in libera prestazione di servizi:
    - In caso di promozione e collocamento di strumenti finanziari, attività e servizi di investimento (compresa, quindi, la promozione e collocamento di contratti di consulenza, gestioni patrimoniali etc.) applicabilità della disciplina in materia di offerta fuori sede (e necessario intervento del promotore finanziario: v. slides successive)
    - Applicabilità dell'offerta fuori sede anche alla mera prestazione del servizio di consulenza? Problematiche aperte



## L'offerta fuori sede

- per offerta fuori sede si intende la promozione e il collocamento presso il pubblico:
  - a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
  - b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività
- La possibilità di prestare l'offerta fuori sede è riservata in Italia esclusivamente a una particolare categoria di soggetti «qualificati»: i promotori finanziari
- Nozione di promotori finanziari: tied agent (agente collegato), v. art. 31 TUF
- Non è possibile per il consulente svizzero prestare attività di offerta fuori sede (a meno di non essere o di non «avvalersi» di un promotore finanziario)



## L'offerta fuori sede

- Applicabilità disciplina su offerta fuori sede (art. 30 TUF), si veda in particolare la possibilità concessa all'investitore ex art. art. 30, c. 6 di ius poenitendi
- Applicabilità delle regole di condotta italiane per la prestazione dei servizi di investimento (v. Regolamento Intermediari)
- I promotori finanziari di cui si avvalgono le banche svizzere sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, ad una succursale
- Non applicabilità disciplina offerta fuori sede in caso di clienti professionali (di diritto o su richiesta, professionali o pubblici)



## L'offerta fuori sede

- Non applicabilità della disciplina sull'offerta fuori sede in caso di:
  - Offerta a soggetti classificati come clienti professionali
  - Stabilimento di un ufficio di rappresentanza in Italia (con le modalità descritte nelle slides precedenti):
    - Si consideri che una sede di rappresentanza può svolgere meramente ed esclusivamente funzioni promozionali e pubblicitarie, di raccolta informazioni, di ricerca scientifica o di mercato
    - La banca svizzera non necessiterà quindi né di un'autorizzazione di Banca d'Italia e Consob (non operando né con succursale né in libera prestazione) né dovrà applicare le regole di condotta previste dal legislatore (e dal regolatore) italiano (non prestando né servizi bancari né finanziari ad investitori italiani)



## Prestazione del servizio a distanza, via telefono, fax o rete informatica

- Le banche extracomunitarie (svizzere) possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (attraverso la rete telefonica, il fax o quella informatica) dei propri servizi e attività di investimento (art. 79 Regolamento Intermediari)
- Condizioni:
  - La banca svizzera deve aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento (nonché bancarie) in libera prestazione dei servizi o con lo stabilimento di una succursale (per la Consob per stabilire se un soggetto presta i propri servizi in Italia non rileva il luogo di svolgimento degli stessi ma dove il soggetto stia ricercando i propri obiettivi)
  - La banca svizzera deve osservare le disposizioni del Regolamento intermediari sulle regole di comportamento nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori





## **Prestazione del servizio a distanza, via telefono, fax o rete informatica**

- Esemplicazioni delle modalità di comunicazione a distanza:
  - Portale internet
  - Contatto telefonico
  - ...
- Problematiche:
  - Si applica la disciplina sull'offerta fuori sede?
  - È necessario l'intervento di un promotore finanziario anche in caso di promozione e collocamento a distanza?
  - TUF vs codice del consumo: diritto di recesso ex art. 30, comma 6 TUF vs art. 67 duodecies c. consumo (d.lgs. 206/2005)



## **Cosa si può fare in Svizzera quando il cliente straniero viene in Svizzera: la reverse enquiry**

- Non espressamente disciplinata dal legislatore italiano
- Ipotesi in cui il cliente italiano si rechi sua sponte (in assenza di qualsivoglia attività di ricerca di interessi/impulso della banca extra UE – e.g. Svizzera) presso la sede della banca estera (e.g. in Svizzera)
- Tale pratica non comporta la prestazione di un servizio in Italia (né l'offerta dello stesso) a condizione, tra l'altro, che la banca:
  - Non svolga attività di reperimento della clientela italiana
  - Non effettui attività pubblicitaria in Italia (anche tramite siti ad es.)
  - Non presenti o concluda in Italia i relativi contratti
  - Non si avvalga di collocatori/distributori/ segnalatori
- Problematica della legge applicabile e del foro competente (distinzione tra conclusione del contratto ed esecuzione dello stesso)





## Impatto della sollecitazione passiva



## Cambia la situazione in caso di sollecitazione passiva?

Reverse enquiry:

- si verifica nel caso in cui un cliente italiano richieda spontaneamente ad una banca svizzera di poter sottoscrivere un servizio da essa prestato
- La banca svizzera non necessita di alcuna autorizzazione e non vi è l'applicabilità della disciplina italiana
- Rischio: Simulare la reverse enquiry può essere pericoloso: elementi presuntivi di una reverse enquiry non autentica possono essere l'elevato numero di soggetti ai quali la stessa è «attribuita», la concentrazione di richieste in un limitato arco temporale, l'utilizzo di testi suggeriti dalla banca per la formulazione delle richieste, etc.



## Quanto è considerata la sollecitazione passiva in Italia?

- Il fatto che un soggetto italiano si sia rivolto spontaneamente alla banca svizzera per la sottoscrizione di un determinato servizio non rende legittima – in assenza di autorizzazione – l'offerta della banca al medesimo soggetto di qualsivoglia ulteriore servizio e/o prodotto da essa prestato/offerto
- N.B. la Consob ritiene che, al fine di stabilire se un soggetto estero presti i propri servizi in Italia, non rileva il luogo di svolgimento dei servizi stessi, ma dove il soggetto stia ricercando i propri obiettivi con qualsiasi mezzo (comunicazioni Consob SGE/RM/91003084, BOR/RM/92002207, BOR/RM/94004186) => prestare l'attività nei confronti della clientela italiana dal territorio svizzero, evitando i trasferimenti dei banker su suolo italiano, non costituisce quindi un'alternativa all'ottenimento dell'autorizzazione



## Licenze cross border



## Esistenza di licenze cross border

- Le previsioni di cui all'art. 16 TUB e alle istruzioni di vigilanza per le banche dispongono che «le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della BI rilasciata dalla Consob per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare»
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è comunque previsto il rispetto delle seguenti condizioni:
  - Che nel Paese d'origine della banca vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza che ricomprenda anche l'attività svolta all'estero
  - Che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero che non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le Autorità di vigilanza del Paese d'origine
  - Che le Autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso all'iniziativa in Italia e allo svolgimento delle specifiche attività prescelte dalla banca



## Esistenza di licenze cross border

- Che le Autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario d'appartenenza
- Che la banca già eserciti nel Paese d'origine le attività indicate nella domanda
- Che le attività vengano esercitate con le stesse modalità previste per le banche italiane e da queste possano essere svolte, a condizioni di reciprocità, nel Paese extracomunitario ove ha sede legale la banca richiedente



## Condizioni e aspetti pratici: concetto di temporaneità

- Il concetto di temporaneità dell'organizzazione utilizzata nella prestazione dei servizi costituisce la linea di demarcazione naturale tra la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento: laddove la prestazione ecceda i limiti di temporaneità dovranno trovare applicazione le norme sullo stabilimento (sia a livello regolamentare che fiscale)
- Sul concetto di temporanea la normativa italiana primaria e secondaria non si esprimono, così come non si trovano spunti nelle disposizioni comunitarie in materia bancaria
- È tuttavia possibile fare riferimento ad indicazioni fornite dalla Commissione Europea con riferimento all'operatività transfrontaliera da parte di enti creditizi. Anche se riferita ad enti comunitari la ratio può essere riprodotta, mutatis mutandis, con riferimento alle banche extra UE



## Concetto di temporaneità

- Nella sentenza della Corte di Giustizia CE del 30 novembre 1995 (sentenza Gebhart, causa C-55/94) la Suprema Corte dichiarava che il carattere temporaneo della prestazione dovesse essere valutato non soltanto in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto della frequenza, periodicità o continuità di questa
- Sulla base di tali considerazioni la Commissione affermava che «se un'attività è prestata nel territorio di uno Stato membro in modo durevole, frequente, regolare o continuo da parte di un ente creditizio che si avvale del regime di libera prestazione dei servizi, occorrerà chiedersi se sia ancora legittimo considerare che tale ente creditizio operi in modo temporaneo ai sensi del trattato» o «se l'ente creditizio non tenti di sottrarsi alle regole applicabili alle imprese stabilite, invocando indebitamente il beneficio del regime di libera prestazione dei servizi



## Condizioni e aspetti pratici: concetto di temporaneità

- La Commissione aggiungeva che, affinché l'utilizzo di «intermediari» - definiti come soggetti «che procurano affari, ma che non sono essi stessi enti creditizi o imprese di investimento e che non agiscono per loro conto» – possa concretizzare la fattispecie dello stabilimento «è necessario che si verifichino tre condizioni cumulative:
  - Che l'intermediario disponga di un mandato permanente;
  - Che l'intermediario sia sottoposto alla direzione e al controllo dell'ente creditizio che rappresenta [...]
  - Che l'intermediario abbia il potere di impegnare l'ente creditizio [...]



## Condizioni e aspetti pratici: concetto di temporaneità

- Saranno quindi le modalità di prestazione dei servizi ed, in particolare, i comportamenti tenuti dalla banca e dai suoi dipendenti o collaboratori a qualificare le modalità di prestazione dei servizi come regime di libera prestazione o di stabilimento
- Le concrete modalità operative possono, quindi, determinare il rischio di riqualificazione della prestazione transfrontaliera da libera prestazione di servizi in stabilimento
- L'osservanza delle regole e linee guida stabilite dalla banca al fine di supportare la qualificazione delle modalità operative come libera prestazione di servizi assume quindi una primaria importanza al fine di non mettere a repentaglio la scelta operativa adottata



## Condizioni e aspetti pratici: lo scambio di informazioni tra Consob e FINMA

- La normativa italiana subordina l'autorizzazione di una banca extracomunitaria ad operare in Italia in libera prestazione di servizi alla condizione che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero che non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le Autorità di vigilanza del Paese d'origine
- In occasione di più richieste di autorizzazione, Consob ha ritenuto che lo scambio di informazioni in essere con la FINMA non sia soddisfacente e non ponga l'autorità italiana in condizione di esercitare le proprie funzioni di vigilanza
- Per quanto di propria competenza la Consob ha, quindi, espresso parere sfavorevole all'autorizzazione di banche svizzere a prestare i propri servizi in Italia in libera prestazione





## Condizioni e aspetti pratici: lo scambio di informazioni tra Consob e FINMA

- Il parere sfavorevole di Consob:
  - Prescinde dalle caratteristiche della singola banca svizzera.
  - Non è vincolante per la Banca d'Italia, anche se di fatto è tenuto in grande considerazione
  - In ogni caso non attiene alla prestazione dei servizi bancari (con riguardo ai quali ha competenza esclusiva Banca d'Italia) ma alla prestazione dei servizi di investimento
  - Pur in presenza di un parere sfavorevole di Consob quindi Banca d'Italia può comunque autorizzare una banca svizzera svolgere l'attività bancaria in libera prestazione
- L'autorizzazione parziale legittima la banca svizzera ad operare con la clientela italiana seppur con la forte limitazione di non poter offrire alla stessa servizi di investimento





## Applicazione dei principi: possibilità in termini di promozione



## È ammessa la promozione tramite giornali?

- Possono essere utilizzati giornali per le comunicazioni pubblicitarie e promozionali
- Tali comunicazioni devono essere:
  - Corrette, chiare e non fuorvianti (secondo quanto previsto dall'art. 28 RI)
  - Chiaramente identificabili come tali
  - Devono essere fornite informazioni appropriate affinché i potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi. Tali informazioni che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:
    - All'intermediario e ai relativi servizi
    - Agli (eventuali) strumenti finanziari e alle (eventuali) strategie di investimento proposte incluse opportune avvertenze
    - Eventuali sedi di esecuzione e ai costi ed oneri connessi





**Applicazione dei principi:  
one to one prospection – il consulente ha la  
possibilità di entrare in contatto con un  
potenziale cliente in modalità diretta?**



**One to One prospection**

- Vale quanto detto. Non esistono deroghe sul numero di soggetti potenzialmente contattati, né sulla loro natura ed esperienza.
- Non vi sono poi eccezioni nel caso di rapporti “personalizzati”
- Si deve sempre ricondurre la fattispecie nell’ambito della reverse enquiry
- Ovviamente la “numerosità” dei soggetti interessati è un indicatore importante della eventuale ricerca di interessi sul suolo italiano.
- Vi sono anche altri indicatori: esemplificazioni e casistiche



## Offerta a clienti già esistenti

- Non muta nulla
- Semplicemente la reverse enquiry potrebbe essere ex post maggiormente giustificabile, ma è un'arma a "doppio taglio"
- Non si può comunque offrire nulla a clienti, sempre che non si versi in una ipotesi di autorizzazione (i.e. oggi LPS "light" e comunque ciò al più può valere per le banche)
- In alternativa potrebbe aversi una offerta di servizi "liberi" per i quali evidentemente il tema della reverse solicitation piuttosto che dell'offerta "one to one" o a clienti già in essere viene evidentemente meno



## Prestazione dei servizi

- Forme di consulenza ammesse: raccomandazioni generiche, servizi di family office, consulenza alle imprese, altro
- Prestazione dei servizi in Italia in reverse enquiry:
  - Quale legge applicabile?
  - Quale giudice competente
- Modalità di prestazione dei servizi in Italia
  - Presso la residenza del cliente
  - A distanza (internet, posta elettronica)
  - Incontro sul suolo italiano
    - Servizi in essere?
    - Per offerta e promozione di nuovi servizi?
  - Incontro in Svizzera
  - Rischi legali (civili e penali) collegati alle soluzioni sopra prospettate



## Offerta fuori sede (art. 30 TuF)

E' "offerta fuori sede" ex art. 30 TuF la **promozione** e il **collocamento** presso il **pubblico** di (i) strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; e (ii) servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

Nozione di "promozione e collocamento" : ogni attività che si sostanzia non soltanto nella vera e propria "vendita" del servizio, ma anche in un'attività "**promozionale**" finalizzata a tale vendita.

- va tenuta distinta dalla semplice **pubblicità** (caratterizzata da una valenza essenzialmente informativa, non finalizzata alla conclusione del contratto all'interno di un rapporto diretto e personale con l'investitore)
- va tenuta distinta dalle cc.dd. "tecniche di **comunicazione a distanza**"



## Offerta fuori sede (art. 30 TuF)

Nozione di "**sede**" o **dipendenza**": una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento.

L'offerta fuori sede non costituisce, di per sé, un servizio di investimento **distinto** rispetto agli altri; per svolgere tale attività, i soggetti abilitati non sono tenuti a munirsi di una specifica autorizzazione.

L'offerta fuori sede dei **prodotti finanziari** stessi può essere effettuata soltanto:

- dai soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento;
- dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

Per quanto riguarda l'offerta fuori sede dei servizi di investimento:

-se sono **servizi propri**, ogni intermediario abilitato alla prestazione di un determinato servizio di investimento è altresì abilitato ad offrirlo fuori sede.

-se sono **servizi di terzi**, è previsto che gli intermediari possono svolgere tale attività, a condizione che siano comunque autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento.



## Offerta fuori sede (art. 30 TuF)

L'art. 30, comma 6, TUF riconosce all'investitore il **diritto di recesso** dai contratti conclusi fuori sede, da esercitarsi entro **sette giorni** dalla data di sottoscrizione.

La previsione riconosce all'investitore uno *jus poenitendi*, stabilendo che "l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di **sette giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei **moduli o formulari** consegnati all'investitore".

Lo *jus poenitendi* non è previsto per qualsivoglia prodotto o servizio che venga collocato fuori sede, ma è limitato al **collocamento di strumenti finanziari** e del **servizio di gestione di portafogli individuali**.

La regola più importante che si applica all'offerta fuori sede attiene all'obbligo che i soggetti abilitati hanno di avvalersi, per tale attività, di soggetti appositamente abilitati, denominati "promotori finanziari".



## Offerta fuori sede (art. 30 TuF)

Casi di esclusione dell'offerta fuori sede

### Esenzione "soggettiva"

- non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di **clienti professionali o controparti qualificate**

### Esenzioni "oggettive"

- la disciplina relativa al diritto di recesso nell'offerta fuori sede non si applica alle offerte **pubbliche di vendita o sottoscrizione** di azioni con diritto di voto, o di altri strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere tali azioni.

La ragione di tale esenzione è da ravvisare nella sussistenza di un'articolata disciplina, relativa alle offerte pubbliche, che toglie in gran parte di utilità all'istituto dello *jus poenitendi*.





## Tecniche di comunicazione a distanza (art. 32 TuF)

Tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato

Le tecniche di comunicazione a distanza si distinguono, da un lato, dall'attività pubblicitaria; e, dall'altro, dall'offerta fuori sede. In particolare, la linea di demarcazione rispetto a quest'ultima è data dal fatto che nel caso di comunicazione "a distanza", non vi è la "**presenza fisica e simultanea** del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato".

– **Libro V del Regolamento Intermediari (artt. 79 ss.),**

Si individuano, innanzitutto, i soggetti che possono svolgere tale attività che - analogamente all'offerta fuori sede - non richiede o presuppone una nuova o distinta autorizzazione, rispetto a quella generalmente richiesta per lo svolgimento dei servizi di investimento.



## Tecniche di comunicazione a distanza (art. 32 TuF)

La promozione e il collocamento di prodotti finanziari può dunque essere effettuata:

- da intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari;
- dalle società di gestione del risparmio, limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione;
- dalle SICAV, limitatamente alle azioni di propria emissione.

Per quanto attiene, invece, ai servizi e alle attività di investimento gli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento possono effettuare l'offerta a distanza dei propri servizi e attività.

Le imprese di investimento possono procedere alla promozione e al collocamento a istanza anche dei **prodotti** che possono offrire fuori sede in base alle disposizioni in materia di offerta fuori sede. In tal caso, troverà applicazione anche a tali prodotti la disciplina dettata per l'offerta a distanza di prodotti finanziari e servizi di investimento



## Tecniche di comunicazione a distanza (art. 32 TuF)

Ulteriori aspetti rilevanti sono:

- ❑ la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti degli investitori che si dichiarano esplicitamente contrari al loro svolgimento e alla loro prosecuzione;
- ❑ e informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori devono essere forniti, in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza le attività svolte nei confronti dei clienti professionali e controparti qualificate.



## Promotori finanziari (art. 31 TuF)

- **promotore finanziario**: persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della MiFID, esercita professionalmente l'offerta fuori sede in qualità di dipendente, agente, mandatario. Obbligo di monomandato
- L'intervento del promotore finanziario è uno strumento di rafforzamento della tutela dell'investitore.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di promotore finanziario

- L'accesso all'attività è riservato a soggetti iscritti in un apposito **albo** tenuto dalla Consob
- l'iscrizione all'albo avviene previo accertamento di **requisiti** specifici previsti dalla legge
- il promotore è sottoposto ad analitiche **regole di comportamento** e a **controlli**, formulate dalla stessa Consob;
- va incontro a specifiche **incompatibilità**



## Promotori finanziari (art. 31 TuF)

### I promotori nella prestazione del servizio ..

- sono tenuti a comportarsi con **diligenza, correttezza e trasparenza**
- devono **osservare** le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina;
- devono **rispettare** le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.

Consob obbliga il promotore a **trasparenza** VS investitore:

- obbligo di consegna di documenti
- obbligo di assolvere gli obblighi informativi in modo chiaro ed esauriente
- obbligo di verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta

Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è **responsabile in solido** dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale



## La consulenza in materia di investimenti

Con la MIFID la consulenza in materia di investimenti torna ad essere un'attività riservata agli intermediari abilitati come già in Italia dopo la legge 1/91 e sino alla ISD

NB: distinzione tra CONSULENZA servizio di investimento vs CONSULENZA servizio accessorio (in materia di finanza aziendale)

PreMiFID; come noto la CONSULENZA in materia di investimenti è un servizio accessorio non riservato agli intermediari abilitati. Si applicano peraltro le regole di condotta se prestata da intermediari.

**Nozione** di consulenza nella MIFID (art. 5-septies TUF)

- Prestazione di **RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE** ad un cliente dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio riguardo ad una o più **OPERAZIONI RELATIVE AD UN DETERMINATO STRUMENTO FINANZIARIO**



## La consulenza in materia di investimenti

Una raccomandazione può intendersi come PERSONALIZZATA a condizione che:

1. Sia rivolta ad una persona nella sua qualità di investitore (o potenziale investitore) oppure agente di un investitore (o potenziale investitore)
2. Sia presentata come
  1. Adatta ovvero
  2. Basata sulla considerazione delle CARATTERISTICHE dell'investitore (NB Considerando 81 Direttiva 2006/73/CE)
3. La raccomandazione ha ad oggetto almeno una delle seguenti tipologie di operazioni su un determinato strumento finanziario
  1. Comprare
  2. Vendere
  3. Scambiare
  4. Riscattare
  5. Detenere o assumere garanzie
  6. Esercitare o non esercitare un diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, scambiare o riscattare



## La consulenza in materia di investimenti

Di conseguenza, una raccomandazione NON E' PERSONALIZZATA se


- Non è presentata come adatta o basata sulle caratteristiche del cliente
- Viene diffusa unicamente attraverso canali di distribuzione (considerando n. 79 Direttiva 2006/73/CE)
- È destinata al pubblico in generale
- E' consulenza generica

Ulteriori considerazioni:

- Non è richiesta la forma scritta del contratto ad substantiam: rinvii
- La consulenza può essere remunerata o prestata a titolo gratuito:....il problema dell'IVA cenni e rinvii
- Richiede la valutazione di ADEGUATEZZA: NB rapporti con la prestazione congiunta di altri servizi: rinvii



## I Consulenti finanziari (art. 18-bis Tuf)

Persone fisiche requisiti  professionalità  
onorabilità  
indipendenza patrimoniali } stabiliti con regolamento adottato dal Mef, sentita la Bi e la Consob



Iscrizione all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari (comma 2): prove valutative rigorose per l'accesso a tale Albo



Consulenza in materia di investimenti senza detenzione, neanche temporanea di disponibilità liquide della clientela



## Società di consulenza finanziaria (art. 18-ter Tuf)

Società  Spa o Srl  
requisiti patrimoniali  
indipendenza } stabiliti con regolamento adottato dal Mef, sentite Consob e Bi



Consulenza in materia di investimenti senza detenzione, neanche temporanea, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza della clientela (iscrizione sezione speciale albo consulenti)

Il Mef, sentite la Bi e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (comma 2)



## Informazione finanziaria

- Non costituisce un servizio o attività di investimento
- Non è assoggettata a regole particolari in ambito finanziario
- Può essere effettuata con qualunque mezzo di comunicazione
- Differenza analisi finanziaria (e studi e ricerche) e informazione finanziaria



## Analisi finanziaria

- la ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari” è annoverata come **servizio accessorio**

### **Nozione di ricerca nella MiFID Art. 24**

- si intendono ricerche o altre informazioni che raccomandino o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, **destinate a canali di distribuzione o al pubblico,**



## Analisi finanziaria

... purch  siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) esse **vengano designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi**, o vengano presentate come una **spiegazione obiettiva o indipendente** delle questioni oggetto della raccomandazione;
- b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, **non costituirebbe consulenza** in materia di investimenti ai fini della direttiva 2004/39/CE.

Applicandosi alla ricerca la disciplina in materia di conflitti di interesse ed in particolare l'obbligo di adottare regole e procedure per "gestire" i conflitti che possono danneggiare i clienti, bisogna prestare particolare attenzione alla costruzione di un sistema organizzativo che possa supportare la decisione dell'intermediario in tal senso



## Analisi finanziaria

- quali sono i possibili conflitti di interesse tra consulenza ed analisi?
- Possibili presidi per la gestione dei conflitti di interesse (l'analista non deve effettuare cambi di giudizio nell'ambito della consulenza, logiche retributive ed incentivanti, divieto di consulenza sugli strumenti "coperti" per x giorni precedenti la distribuzione della ricerca, disclosure ai clienti...)
- Ricerca e disciplina degli inducement
- Ricerca e obbligo di best execution
- Il ruolo dell'autoregolamentazione oggi e domani...
- Unbundling della ricerca: quanto vale la ricerca rispetto alla negoziazione?



## Operatività con fiduciaria italiana

- In caso di operatività con fiduciaria italiana il cliente, per l'intermediario, è considerato la fiduciaria italiana
- NB: la società fiduciaria può fare segnalazione di pregi?
- Validità della r.e. nel caso di diversi clienti riconducibili a fiduciarie italiane
- Utilizzo di fiduciarie e rapporto con il cliente finale
  - Delega a cliente da parte della fiduciaria
  - Delega a intermediario svizzero (persone fisiche) da parte della fiduciaria
  - Altre modalità
  - Rischi ed opportunità delle diverse soluzioni indicate



## Operatività con fiduciaria italiana

- Cosa accade nel caso di clienti ex scudo?
  - La r.e. può essere maggiormente supportata. Essendo il flusso originario “al contrario” è legittimo che il cliente conosca l'intermediario svizzero ma attenzione perché, potrebbe essere più facile incappare in irregolarità da parte della fiduciaria, soprattutto nel caso di nuovi prodotti/servizi. In ogni caso non si può mai arrivare a presentare servizi di soggetti non autorizzati in Italia
  - Altre differenze in termini di norme applicabili nel caso di clienti ex scudo e “nuovi”? Possibili indicatori





## Le novità prospettive della MiFID II



## La revisione della Direttiva MiFID

- Documento di consultazione sulla revisione della Direttiva MiFID pubblicato in data 8 dicembre 2010
- Consultazione chiusa in data 2 febbraio 2011
- Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sull'aggiornamento delle regole per i mercati degli strumenti finanziari in data 14 gennaio 2014
- Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 giugno 2014:
  - Direttiva 2014/61/UE (cd. «MiFID II»)
  - Regolamento UE 600/2014 (cf. «MiFIR»)



## Entrata in vigore della MiFID II e della MiFIR

- **Tempistiche di recepimento della MiFID II negli ordinamenti interni:**
  - 3 luglio 2015: le misure di cui all'art. 92 (interventi conseguenti alle modifiche alla direttiva 2011/61/UE (AIFMD))
  - 3 gennaio 2017: per quasi tutto il corpus normativo
  - 3 settembre 2018: per le disposizioni che recepiscono l'art. 65 par. 2 (disposizioni concernenti la raccolta delle informazioni rese pubbliche da parte dei sistemi consolidati di pubblicazione)
- **Applicazione della MiFIR:**
  - 3 gennaio 2017: per la maggior parte delle disposizioni contenute nel corpus del regolamento (ad eccezione di quelle parti che delegano la Commissione Europea ad adottare atti delegati o l'ESMA ad adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione Europea che si applicano immediatamente)
  - 3 gennaio 2019: l'art. 37, par. 1, 2 e 3 (accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e obbligo di concedere una licenza per gli stessi)



## La struttura della MiFID II

- Ambito di applicazione e definizioni
- Condizioni per l'autorizzazione e l'esercizio delle attività applicabili alle imprese di investimento
  - Condizioni e procedure per l'autorizzazione
  - Condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento
  - Diritti delle imprese di investimento
  - Prestazione dei servizi di investimento e attività da parte di Paesi terzi:
    - Stabilimento di succursali
    - Revoca delle autorizzazioni
- Mercati regolamentati
- Limite di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci
- Servizi di comunicazione dati
  - Procedure di autorizzazione per i fornitori di servizi di comunicazione dati
  - Condizioni relative agli APA, ai CTP e agli ARM
- Autorità competenti e atti delegati
- Allegati



## Le novità della MiFID II

- Introduzione di nuove modalità di scambi borsistici (le **organised trading facilities, “OTF”**) che, diventando un servizio di investimento soggetto a specifica autorizzazione, si affiancheranno ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici
- Maggiore trasparenza dei “dark pool” tra i quali sono particolarmente cresciuti i crossing network (l’operatore dovrà esporre a fine giornata numero, valore e volume degli scambi effettuati)
- Nuove regole sull’high frequency trading (sopra una certa soglia di scambi dovranno rispettare una serie di regole tra cui la detenzione di sistemi di controllo per mitigare i rischi e la notificazione alle autorità degli algoritmi utilizzati)



## Le novità della MiFID II

- Nuove regole su determinati tipi di derivati (i derivati che hanno i requisiti per la compensazione e sono sufficientemente liquidi saranno trattati esclusivamente sui mercati regolamentati, MTF o OTF)
- Implementazione della disciplina degli internalizzatori sistematici
- Allineamento dei requisiti organizzativi degli MTF con quelli dei mercati regolamentati
- Creazione di un mercato ad hoc specializzato sulle piccole e medie imprese (SMA – Small Medium Enterprises – market) e nuova definizione di SME market
- Trattamento delle manifestazioni (azionabili) di interesse quali ordini ai fini della trasparenza pre negoziazione



## Le novità della MiFID II

- Riduzione della tempistica di comunicazione al mercato riguardo alla conclusione di un'operazione (istantaneamente ove tecnicamente possibile e comunque entro 1 minuto)
- Estensione dei requisiti di trasparenza ai certificati di deposito, agli ETF e ai certificati emessi dalle società
- Implementazione ed armonizzazione dei requisiti di trasparenza richiesti alle negoziazioni di azioni scambiate esclusivamente negli MTF od OTF
- Estensione al mercato non azionario (per quanto riguarda alcuni strumenti quali obbligazioni e prodotti strutturati dotati di prospetto o ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o MTF nonché determinati tipi di derivati) dello stesso regime di trasparenza (pre e post trade) previsto per il mercato azionario



## Le novità della MiFID II

- Creazione di un sistema europeo integrato di consolidamento delle informazioni post trade (European Consolidated Tape for post trade transparency) riguardo alle negoziazioni di strumenti sia sulle differenti sedi di negoziazione sia al di fuori di esse (over the counter)
- Maggiore trasparenza sia nel dettaglio (all'autorità di vigilanza) che a livello aggregato (nei confronti del pubblico) per quanto riguarda le posizioni sui derivati su merci
- Estensione del transaction reporting a tutta una serie di strumenti/soggetti quali:
  - Strumenti ammessi alle negoziazioni/negoziati su MTF/OTF legati al rischio di credito di singoli emittenti strumenti finanziari
  - Strumenti finanziari il cui valore è correlato al valore di strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati/MTF/OTF



## Le novità della MiFID II

- Certificati di deposito che solo collegati a strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni/negoziati sui mercati regolamentati/MTF/OTF
- Derivati su merci che non sono ammessi alle negoziazioni/negoziati su mercati regolamentati/MTF/OTF
- Mercati regolamentati/MTF/OTF che offrono accesso alle imprese non autorizzate ad essere imprese di investimento o istituzioni creditizie
- Ampliamento dell'ambito di applicazione della MiFID a:
  - Prodotti finora non soggetti alla direttiva
  - Vendita di strumenti propri
- Limitazione dell'ambito nel quale un intermediario può operare in regime di «execution only»



## Le novità della MiFID II

- Viene modificato il servizio di consulenza in materia di investimenti con l'introduzione della cd. «consulenza indipendente»:
  - I prestatori di tale servizio devono comunicare il costo del servizio, chiarire la base della consulenza che forniscono, in particolare la gamma di prodotti che considerano nel fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti, se offrono consulenza in materia di investimento su base indipendente e se forniscono ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari da esse raccomandati. È inoltre opportuno che le imprese di investimento siano tenute a spiegare ai loro clienti i motivi della consulenza loro fornita.



## La revisione della Direttiva MiFID

- Ampliamento dei compiti delle funzioni di compliance, risk management e internal audit
- Abolizione di ogni restrizione all'uso di tied agent (es. promotori finanziari) all'interno degli Stati membri e possibilità per questi di detenere le disponibilità della clientela sotto la piena responsabilità dell'impresa di investimento per la quale opera nel suo territorio o, in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente all'agente collegato di detenere denaro del cliente
- Specificazione dei poteri di "bando" (richiedere la sospensione/esclusione dalla negoziazione, sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati) delle autorità di vigilanza



## Prestazione di servizi di investimento e attività da parte di Paesi terzi (extra UE)

Prestazione dei servizi/esercizio attività di investimento da parte di un soggetto insediato in uno stato extra UE:

1. mediante lo stabilimento di succursali (artt. 39 – 43 MiFID II);
2. in libera prestazione di servizi (senza succursale) unicamente nei confronti dei clienti professionali di diritto e delle controparti qualificate (artt. 46 – 49 MiFIR)
3. La reverse enquiry (art. 42 MiFID II e art. 46, paragrafo 5, capoverso)



## Lo stabilimento di una succursale da parte di un'impresa di un Paese extra UE

- Per la prestazione dei servizi e attività di investimento nei confronti dei clienti retail e professionali su richiesta necessario lo stabilimento di una succursale
- Necessaria l'autorizzazione preventiva delle Autorità competenti dello Stato membro nel quale l'impresa ha intenzione di insediarsi con una succursale e alle seguenti condizioni:
  - L'impresa è autorizzata nel suo Stato d'origine a quei servizi che intende prestare, tramite succursale, in uno Stato membro
  - L'Autorità dello Stato di origine presta debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI in materia di riciclaggio del denaro e di contrasto al terrorismo
  - Tra l'Autorità domestica e quella dello Stato membro in cui è prevista l'apertura di una succursale vi siano accordi di collaborazione che disciplinino lo scambio di informazioni
  - Sono designate una o più persone responsabili della succursale che rispettano i requisiti di cui agli artt. 88 e 91 della Direttiva 2013/36/UE



## Lo stabilimento di una succursale da parte di un'impresa di un Paese extra UE

- Il Paese terzo dell'impresa ha firmato con lo Stato membro un accordo che rispetta le norme sullo scambio di informazioni in materia fiscale di cui all'art. 26 della Convenzione OCSE
- L'impresa aderisce ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato o riconosciuto ai sensi della disciplina comunitaria
- Domanda da inoltrarsi all'Autorità competente dello Stato membro nel quale si intende stabilire la succursale
- L'impresa deve fornire all'Autorità dello Stato membro una serie di informazioni:
  - Nome dell'Autorità competente del Paese extra UE interessato
  - Informazioni relative all'impresa e un programma operativo che illustri i servizi/attività di investimento e quelli accessori
  - Nominativi delle persone responsabili della succursale
  - Informazioni relative al capitale iniziale a disposizione della succursale



## Lo stabilimento di una succursale da parte di un'impresa di un Paese extra UE

- Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa l'Autorità competente dello Stato membro rilascia o nega l'autorizzazione
- Revoca autorizzazione se impresa:
  - Non si avvale dell'autorizzazione, è inattiva entro 12 mesi o vi rinuncia espressamente
  - Ha ottenuto l'autorizzazione con false dichiarazioni
  - Non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione
  - Ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni della MiFID II
  - Rientra in uno dei casi in cui è prevista, dal diritto nazionale, la revoca
- Gli Stati membri non possono imporre nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale e nemmeno un trattamento più favorevole rispetto a quello concesso alle imprese dell'UE
- Eccezioni all'autorizzazione: reverse enquiry (art. 42 MiFID II, prestazione dei servizi ad iniziativa esclusiva del cliente)



## La prestazione dei servizi/attività senza succursali da parte di imprese extra UE

- Possibile unicamente nei confronti dei clienti professionali di diritto e delle controparti qualificate se inserita nel registro delle imprese di Paesi terzi tenuto dall'ESMA
- L'ESMA registra un'impresa di un Paese terzo che ha chiesto di essere autorizzata alle seguenti condizioni:
  - La Commissione Europea ha adottato una decisione di equivalenza
  - L'impresa è autorizzata a prestare quei servizi/attività che intende fornire nell'UE nel suo Stato
  - Sono stati conclusi accordi di cooperazione
- L'impresa del Paese terzo presenta la propria richiesta all'ESMA dopo l'adozione, da parte della Commissione Europea, di una decisione di equivalenza
- Istruttoria:
  - Entro 30 giorni dalla sua ricezione l'ESMA valuta se la richiesta sia completa





## La prestazione dei servizi/attività senza succursali da parte di imprese extra UE

- Entro 180 giorni lavorativi l'ESMA dalla presentazione della richiesta l'ESMA informa per iscritto l'impresa richiedente del Paese terzo in merito all'accettazione o meno della richiesta
- Eccezione a tale regime autorizzatorio:
  - Ciascuno Stato membro può autorizzare le imprese di Paesi terzi a fornire servizi di investimento senza succursale (alle controparti qualificate ed ai clienti professionali) in conformità rispetto al regime nazionale pur in mancanza di una decisione della Commissione
- Le imprese di Paesi terzi che prestano i propri servizi senza succursale (i) informano i loro clienti con sede nell'UE che è consentito loro fornire servizi nei confronti di clienti professionali di diritto e controparti qualificate, (ii) indicano il nome e l'indirizzo dell'Autorità competente responsabile della vigilanza nel Paese terzo e (iii) danno la possibilità di sottoporre eventuali controversie relative a tali servizi o attività alla giurisdizione di una Corte/Tribunale arbitrale di uno Stato membro
- Tale regime autorizzativo non si applica in caso di reverse enquiry (il cliente *sua sponte*) si reca dall'intermediario estero senza alcuna sollecitazione



## La prestazione dei servizi/attività senza succursali da parte di imprese extra UE

### LA DECISIONE DI EQUIVALENZA

- Presa dalla Commissione nei confronti di quei Paesi terzi il cui regime giuridico sia equivalente a quello dell'UE
- Vanno soddisfatte le seguenti condizioni da parte delle imprese che prestano servizi di investimento e sono insediate in Stati terzi:
  - Sono soggette ad un'autorizzazione e ad una vigilanza efficace e permanente
  - Sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e requisiti appropriati nei confronti degli azionisti e dei membri dell'organo amministrativo
  - Sono soggette a requisiti appropriati nell'ambito delle funzioni di controllo interno
  - Sono soggette a norme di comportamento appropriate
  - Il quadro generale garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato



## La prestazione dei servizi/attività senza succursali da parte di imprese extra UE

- L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le Autorità competenti dei Paesi terzi che specificano almeno:
  - Il meccanismo per lo scambio di informazioni
  - Il meccanismo per la tempestiva comunicazione all'ESMA di eventuali violazioni, da parte dell'impresa del Paese terzo, le condizioni della sua autorizzazione
- L'impresa di un Paese terzo che abbia una succursale in uno Stato dell'UE può prestare i propri servizi/attività in un altro Stato dell'UE senza lo stabilimento di un'altra succursale:
  - Unicamente a clienti professionali di diritto e controparti qualificate
  - Dovendo soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi/attività
  - La succursale resta soggetta alla vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita: l'Autorità competente e l'Autorità dello Stato ospitante possono istituire accordi proporzionati di cooperazione al fine di assicurare che venga assicurato un livello appropriato di tutela degli investitori



## La prestazione dei servizi/attività senza succursali da parte di imprese extra UE

### LA REGISTRAZIONE

- L'ESMA istituisce un registro delle imprese di Paesi terzi alle quali è consentito fornire servizi/attività di investimento nell'UE
- Tale registro è pubblicamente accessibile sul sito web dell'Autorità
- L'ESMA revoca la registrazione se:
  - Ha fondati motivi nel ritenere che l'impresa metta in pericolo gli interessi degli investitori o l'ordinato funzionamento dei mercati
  - Ha fondati motivi, basati su elementi documentati, nel ritenere che, nel prestare servizi/attività l'impresa abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili nel proprio Stato terzo di appartenenza
  - Ha investito della questione l'Autorità competente del Paese terzo ma questa è rimasta inerte
  - Ha informato l'Autorità competente del Paese terzo della sua intenzione di revocare l'autorizzazione almeno 30 giorni prima della revoca



## **La prestazione dei servizi/attività senza succursali da parte di imprese extra UE**

### **IL REGIME TRANSITORIO**

Le imprese di Paesi extra UE possono continuare a fornire servizi e attività negli Stato membri conformemente a regimi nazionali fino a 3 anni dopo l'adozione, da parte della Commissione, di una decisione di equivalenza riguardo al Paese terzo in questione





## Reati possibili nell'attività Cross-Border: identificazione e conseguenze (aspetti sanzionatori)



## Violazione della normativa in materia valutaria

- Art. 3 decreto 195/2008: Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
- La violazione di tali disposizioni è punita (ex art 9 decreto 195/2008) con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
  - dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia (10.000 euro) se tale valore non è superiore a 10.000 mila euro;
  - dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 mila euro



## Violazione della normativa in materia valutaria

- Resta invariato il sistema sanzionatorio penale, per cui il fatto del dichiarante che omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, ovvero che rilascia a tal riguardo indicazioni false, costituisce reato punibile con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e la multa da 516,46 a 5.164, 57 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 8 bis, del decreto legge n. 167/1990, convertito in legge n. 227/1990 e successive modificazioni
- Possibilità di accedere all'oblazione (pagamento in misura ridotta) ex art. 7 decreto 195/2008



## Violazione della normativa in materia valutaria

### OBLAZIONE

- 1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro; b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.
- 1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.
- 1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.



## Violazione della normativa in materia valutaria

- 2. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento.
- 3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.
- 4. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalita' vigenti.



## Violazione della normativa in materia valutaria

- 5. E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora:  
a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 superi 40.000 euro; b) il soggetto cui e' stata contestata la violazione si sia gia' avvalso della stessa facolta' oblatoria nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
- 6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non e' valida, ancorche' il pagamento sia stato accettato dall'autorita' che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.



## Abusivismo

- È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro duemilasestantasei a euro diecimilatrecentoventinove chiunque, senza esservi abilitato:
  - svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio
  - offre in Italia quote o azioni di Oicr
  - offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento
- Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31 del TUF.
- Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunciano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società



## Gestione infedele

- Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno





## Confusione di patrimoni

- Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un Oicr, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno



## Partecipazioni al capitale

- Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 (partecipazioni rilevanti in intermediari e società quotate) è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei



## **Gestione accentrata di strumenti finanziari**

- Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni



## **Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob**

- Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila



## Sanzioni amministrative: abuso di denominazione

- L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle Sicav. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.
- Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



## Procedura sanzionatoria

- Salvo quanto previsto dall'articolo 196 (sanzioni applicabili ai promotori finanziari), le sanzioni amministrative sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni
- Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
- Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti



## Procedura sanzionatoria

- Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica
- L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato
- La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti
- La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato
- Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima
- Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili



## Sanzioni applicabili ai promotori finanziari

- I promotori finanziari che violano le norme del TUF o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
  - richiamo scritto;
  - sanzione amministrativa pecuniaria da da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre
  - sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
  - radiazione dall'albo.
- Le sanzioni sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente
- Alle sanzioni previste si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
- Le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.



## Abusivismo nel Testo Unico Bancario

- Abusiva attività di raccolta del risparmio: chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 TUB (attività di raccolta del risparmio) è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 12.911 a euro 51.645
- Abusiva attività bancaria: chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 TUB ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329
- Abusiva emissione di moneta elettronica: Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, TUB è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro



## Abusivismo nel Testo Unico Bancario

- Abusiva attività di prestazione dei servizi di pagamento: chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies TUB senza essere autorizzato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro
- Abusiva attività finanziaria: chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329



## Abusivismo nel Testo Unico Bancario

- Se vi è fondato sospetto che una società svolga abusiva (i) attività di raccolta del risparmio, (ii) attività bancaria, (iii) attività di emissione di moneta elettronica, (iv) prestazione di servizi di pagamento o (v) attività finanziaria la Banca d'Italia o l'UIF possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società



## Abuso di denominazione

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
2. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche
3. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento



## Abuso di denominazione

4. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola «finanziaria» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB
5. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei punti 1, 2, 3, 4 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari
6. Chiunque contravviene al disposto dei punti 1, 2, 3, 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 TUB o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111 TUB



## Altre sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 TUB in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4, 114-*quinqüies*, 114-*quinqüies*, 114-*quinqüies* TUB, in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-*octies*, 114-*undecies* in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, TUB o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
2. Le sanzioni previste punto 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo punto o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 TUB in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-*quinqüies* TUB in relazione all'articolo 52, e 114-*undecies*, in relazione all'articolo 52, si applica la sanzione prevista dal punto 1



## Altre sanzioni amministrative pecuniarie

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124, 126-*quater* e 126-*novies*, comma 3, TUB e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante:
  1. inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3, 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies* e 126-*septies* e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
  2. inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-*bis* o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;
  3. inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.



## Altre sanzioni amministrative pecuniarie

4. inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.
5. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-*ter*. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai punti 1, 3, 4 e 5 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato





## Altre sanzioni amministrative pecuniarie

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai punti 1, 3, 4 e 5 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato
8. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125-*novies*; si applica altresì il punto 5, primo periodo.
9. Le sanzioni amministrative previste dai punti 3, 4 e 5, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia.
10. Nei confronti dell'agente in attività finanziaria, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo 128-*decies*, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-*decies*.
11. Se le violazioni indicate ai punti 8 e 9 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco
12. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262



## Procedure sanzionatorie in materia di sanzioni amministrative contenute nel TUB

- Per le violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIF, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato
- Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3, 3-*bis* e 4 TUB, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino di BI



## Procedure sanzionatorie in materia di sanzioni amministrative contenute nel TUB

- Alla riscossione delle sanzioni previste si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
- Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
- Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



## Procedure contenziose

- I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*duodecies* sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
- La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione per estratto.



# La competenza territoriale e gli strumenti processuali per il perseguimento dei reati collegati all'attività transfrontaliera



## Competenza territoriale

### Art. 8 c.p.p. (Regole generali)

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

### Art. 9 c.p.p. (Regole suppletive)

1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.



## Competenza territoriale

### Art. 10 c.p.p. (Competenza per reati commessi all'estero)

1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 c.p.p.
3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

In tema di crimine organizzato transnazionale si veda la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite ratificati con l. 16 marzo 2006, n. 146.



## Strumenti processuali

- Trattati di mutua assistenza giudiziario penale
- Accordi multilaterali
- Accordi bilaterali
- Sul piano del diritto interno art. 696 ss. c.p.p.:
  - Applicazione in via primaria del diritto pattizio
  - In assenza troveranno applicazione le norme di c.p.p.
- Norme processuali interne:
  - Possibilità di inviare all'estero o ricevere dall'estero domande di assistenza giudiziaria (rogatorie attive e passive)
  - Con riguardo al sequestro e confisca di proventi illeciti (artt. 735 bis, 737, 737 bis e 745 c.p.p.):
    - la possibilità di dare luogo all'esecuzione di un provvedimento estero di confisca ad valorem (per una somma di denaro corrispondente al bene confiscabile);



## Strumenti processuali

- il potere, da parte della Corte d'Appello competente al riconoscimento delle sentenze straniere, su richiesta del Procuratore Generale, di ordinare il sequestro delle cose confiscabili, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di sequestro preventivo;
  - il diritto, da parte del Ministro della Giustizia, di disporre – nei casi previsti da accordi internazionali e su richiesta di Autorità straniere - l'esecuzione di indagini finalizzate al rintraccio di beni confiscabili o da sottoporre a sequestro;
  - la facoltà, da parte del Ministro della Giustizia, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono formare oggetto di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.
- **Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, firmata a Palermo il 13 dicembre e i relativi Protocolli ratificati con l. 16 marzo 2006, n. 146:**
    - Tale legge individua nel Ministro di Giustizia l'autorità centrale competente a ricevere ed eseguire le richieste di assistenza giudiziaria



## Strumenti processuali e sostanziali

- Spesso le autorità inquirenti italiane (forze dell'ordine e pubblici ministeri) ritengono che la misura della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 9, comma 1 del decreto 195/2008 non sia adeguata al fatto accertato, essendo una violazione sostanzialmente diretta a punire fatti colposi (dimenticanza, negligenze, ecc..) collegati a situazioni di apparente regolarità sottostante.
- Se il quadro emergente in sede di controllo valutario lasciasse sin dal primo momento ragionevolmente ipotizzare la configurazione di fattispecie di possibile rilevanza penale le autorità italiane potrebbero procedere attraverso lo strumento del sequestro preventivo delle somme complessivamente rinvenute ex art. 321 c.p.p.
- L'adozione del sequestro può essere giustificato in ragione della contestazione di:
  - Un reato tributario sottostante
  - Un reato valutario sottostante
  - Un reato comune sottostante } alla violazione valutaria in parola



## Responsabilità civile

- Responsabilità conseguente ad applicazione della normativa italiana
- Legge applicabile
- Foro competente
- Nullità vs risarcimento del danno
- La nozione di consumatore e le conseguenze in termini di responsabilità civile
- Possibili contatti tra resp. Civile e penale



# **Attività bancaria transfrontaliera con Stati extracomunitari – XXX**

## **Aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, in consultazione**



## **Premesse**

- Le succursali di banche extracomunitarie sono banche autorizzate in Italia ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d) del TUB; nel contesto dell'SSM, esse sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e si applicano loro, in generale, le stesse regole di vigilanza valide per le banche italiane.
- Rilevano anche l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia, l'esistenza nello Stato d'origine della banca di una regolamentazione e di controlli di vigilanza adeguati (anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo), l'esistenza di accordi (ovvero l'inesistenza di ostacoli) per lo scambio di informazioni fra la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza dello Stato d'origine, le condizioni di reciprocità nonché le eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca.



## Primo insediamento di succursali: condizioni per l'autorizzazione

- Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, verificato il rispetto delle seguenti condizioni:
  - presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio dello Stato extracomunitario;
  - esistenza di un fondo di dotazione della succursale non inferiore a 10 milioni di euro;
  - presentazione di un programma concernente l'attività iniziale della succursale;
  - possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità da parte dei responsabili della succursale;
  - consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca;
  - attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca e del gruppo di appartenenza;
  - impegno della banca a far aderire la succursale italiana ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero ad uno estero la cui equivalenza a quelli italiani sia verificata dalla Banca d'Italia.



## Primo insediamento di succursali: condizioni per l'autorizzazione

- Nella valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene conto dei seguenti elementi:
  - l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
  - l'esistenza nello Stato d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca che chiede lo stabilimento della succursale;
  - eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca.
- L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità





## Primo insediamento di succursali: programma di attività

- Il programma di attività della succursale è redatto tenendo presenti le dimensioni e la complessità operativa che la banca si propone di farle assumere e le disposizioni di cui al Cap. 1, Sez. III, par.1; esso contiene almeno informazioni relative a:
  - le linee di sviluppo dell'operatività. In tale ambito la società illustra i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la succursale intende svolgere nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, c. 2, lett. f) del TUB (cd. "attività ammesse al mutuo riconoscimento"). In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento nonché la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.).
- Ai sensi dell'art. 19, c. 4, del TUF le banche extracomunitarie possono prestare in Italia i servizi di investimento, previa autorizzazione della Banca d'Italia cui si applica mutatis mutandis la disciplina prevista al Cap. 1, Sez. VII per le banche italiane. Ove la banca richieda di svolgere attraverso la propria succursale in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, è necessario che esse siano effettivamente esercitate nello Stato d'origine; la Banca d'Italia, nella valutazione della domanda, tiene inoltre conto della circostanza che dette attività possano essere esercitate dalle banche italiane;



## Primo insediamento di succursali: programma di attività

- le previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale. La banca extracomunitaria redige una relazione riguardante i primi tre esercizi da cui risultino:
  - o l'ammontare degli investimenti che essa intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie;
  - o le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere; o i risultati economici attesi; o l'entità e la composizione dei fondi propri e l'entità dei requisiti in materia di fondi propri;
  - o gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale può disporre per lo svolgimento dell'attività in Italia.
- la struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli interni – in particolare quelli preposti alla gestione e al controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le dimensioni previste.
- L'ambito operativo della succursale può essere limitato dalla Banca d'Italia per esigenze di vigilanza prudenziale.



## Primo insediamento di succursali: requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale

- I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti agli esponenti delle banche italiane;
- Il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza è verificato dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione. Con riferimento al requisito della professionalità, nel verbale sono indicate le attività esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale, con i relativi periodi di svolgimento, nonché la documentazione su cui è basata la valutazione (curriculum vitae, dichiarazione degli enti o società di appartenenza, ecc.); per l'esame del possesso del requisito di onorabilità si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza.
- L'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca è responsabile della attendibilità della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate. Il possesso dei requisiti non va comprovato se l'autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca attesta che la regolamentazione nazionale già prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.



## Primo insediamento di succursali: procedura per il rilascio dell'autorizzazione

- Le banche inviano la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia, alla quale sono allegati:
  - il programma di attività;
  - copia dello statuto e dell'atto costitutivo della banca;
  - copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in succursali e filiazioni nonché l'operatività della banca o del gruppo di appartenenza;
  - copia del verbale di verifica dei requisiti e criteri di idoneità relativamente ai potenziali responsabili della succursale, oppure l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine precedentemente indicata;
  - la dichiarazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine dalla quale risultino l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca. Nel caso in cui la banca intenda esercitare attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento deve essere inoltre attestato che tali attività sono effettivamente svolte dalla banca nello Stato d'origine;
  - l'attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca e del gruppo di appartenenza;



## Primo insediamento di succursali: procedura per il rilascio dell'autorizzazione

- l'attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca italiana presso la quale il versamento stesso è stato effettuato. La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso tale banca al fine di verificare l'effettiva sussistenza del fondo versato;
- La domanda indica inoltre il sistema di garanzia dei depositanti al quale la banca intende far aderire la succursale.
- La documentazione relativa alla copia del verbale di verifica dei requisiti e criteri di idoneità dei responsabili e l'attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione; la banca extracomunitaria informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute in proposito.
- Le banche extracomunitarie aventi sede in Stati diversi da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nello Stato d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.



## Primo insediamento di succursali: iscrizione all'albo

- La banca extracomunitaria inoltra alla Banca d'Italia i certificati attestanti la data di iscrizione della succursale nel registro delle imprese.
- A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 TUB. Prima dell'avvio dell'operatività, la succursale invia copia del certificato attestante l'adesione al sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero estero equivalente.
- Successivamente all'iscrizione all'albo, la succursale comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi).



## Primo insediamento uffici di rappresentanza

- Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. La comunicazione contiene informazioni riguardanti:
  - l'attività che si intende svolgere. In proposito, si precisa che presso l'ufficio di rappresentanza non possono essere svolte attività rientranti nella definizione di prestazione di servizi senza stabilimento;
  - il recapito;
  - la data prevista di apertura;
  - i nominativi dei responsabili dell'ufficio.
- Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca e un'attestazione delle autorità competenti dello Stato d'origine che dimostri che la banca ha adempiuto alle formalità eventualmente previste dalla disciplina dello Stato d'origine.
- L'ufficio di rappresentanza inizia a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia. Le banche segnalano tramite procedura informatica l'inizio dell'attività degli uffici di rappresentanza.
- La Banca d'Italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che esso non svolga di fatto attività bancarie.



## Succursali e uffici di rappresentanza di banche extracomunitarie già insediate in Italia

- Le banche extracomunitarie già insediate in Italia procedono all'apertura di ulteriori succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, indicando nella domanda le seguenti informazioni sulla nuova succursale:
  - l'attività che intende svolgere;
  - il recapito;
  - la data prevista di apertura;
  - i nominativi dei responsabili.
- La Banca d'Italia valuta il permanere delle condizioni richieste per lo stabilimento della prima succursale e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa.
- Ai fini della presente disciplina non si ritiene già insediata in Italia la banca extracomunitaria che abbia un ufficio di rappresentanza. Le banche che intendano trasformare un ufficio di rappresentanza in una succursale si attengono a quanto previsto dalla disciplina sull'autorizzazione all'insediamento della prima succursale. In tal caso la Banca d'Italia verifica anche la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio di rappresentanza. In caso di simultanea apertura di più succursali le banche inviano una relazione illustrativa degli obiettivi sottesi alla strategia di operatività.
- Le banche extracomunitarie che intendano aprire in Italia ulteriori uffici di rappresentanza dopo il primo si attengono, in ogni caso, alla procedura prevista per l'apertura del primo ufficio di rappresentanza.



## Prestazione di servizi senza stabilimento

- Le banche extracomunitarie che intendono prestare servizi senza stabilimento in Italia richiedono preventivamente l'autorizzazione della Banca d'Italia, presentando:
  - un programma di attività dal quale risultino le attività che la banca extracomunitaria si propone di svolgere e le modalità con le quali intende operare;
  - un'attestazione rilasciata dall'autorità di vigilanza dello Stato d'origine concernente: a) l'assenso all'iniziativa in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca; b) la solidità patrimoniale, l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca e del gruppo di appartenenza; c) l'esercizio nello Stato d'origine da parte della banca delle attività indicate nella domanda.
- Per la prestazione dei servizi di investimento, disciplinati dal TUF (art. 29) e dai relativi provvedimenti applicativi, è richiesto il rilascio del parere della Consob.



## Prestazione di servizi senza stabilimento

- Nell'esame delle domande di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze:
  - l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
  - l'esistenza nello Stato d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, che comprenda anche l'attività svolta all'estero, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca;
  - l'esercizio delle attività con le stesse modalità previste per le banche italiane e la possibilità per queste di svolgerle, a condizioni di reciprocità, nello Stato d'origine della banca.
- L'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico.
- La Banca d'Italia può richiedere ogni dato o documento ritenuto necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.



## Decadenza delle autorizzazioni e chiusura di succursali e uffici di rappresentanza

- I provvedimenti di autorizzazione all'apertura di succursali o alla prestazione di servizi senza stabilimento decadono se, nel termine di 12 mesi, le relative iniziative non hanno avuto attuazione oppure la banca vi rinuncia espressamente entro lo stesso termine. In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del suddetto termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a tre mesi. Per gli uffici di rappresentanza, lo stesso termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia.
- Le banche possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza dandone comunicazione almeno 15 giorni prima alla Banca d'Italia mediante l'apposita procedura informatica.



## Procedure per le segnalazioni e vigilanza

- Le banche extracomunitarie utilizzano l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) per le segnalazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza. In particolare, la procedura viene utilizzata per:
  - comunicazioni preventive relative all'apertura in Italia di ulteriori succursali dopo il primo insediamento, da inviare unitamente alla domanda di autorizzazione;
  - segnalazioni di inizio effettivo dell'attività di succursali e uffici di rappresentanza. Tali segnalazioni vanno inviate al Servizio Supervisione bancaria 1 entro 5 giorni dall'apertura;
  - segnalazioni di chiusura di succursali e di uffici di rappresentanza;
  - segnalazioni di rettifica dei dati trasmessi (cambio di indirizzo, variazioni del CAB, ecc.). Tali comunicazioni vanno trasmesse, entro 5 giorni dall'evento.
- Le disposizioni di vigilanza applicabili alle succursali di banche extracomunitarie sono riportate nell'Allegato A.
- Le banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni riportate nell'Allegato A fatta eccezione per quelle contraddistinte dai numeri 1, 2, 13, 22, 25, 29.



## Disclaimer

La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa contenute e la distribuzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, senza un'espressa autorizzazione.

